



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

*Relazione del Presidente
Daniela Gobbi*

CONVEGNO
GIORNATA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Roma, 15 giugno 2012

Palazzo Montecitorio
Aula della Lupa - Aula della Regina - Aula Aldo Moro
Piazza Montecitorio

INDICE

	SALUTI E RINGRAZIAMENTI	Pag. III
	INTRODUZIONE	Pag. 1
I	LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA COME SERVIZIO AL CITTADINO E ALLO STATO	Pag. 3
1	L'autonomia e l'indipendenza della Giustizia tributaria: principi costituzionali da salvaguardare	Pag. 5
2	La Giustizia tributaria è un servizio efficiente	Pag. 6
II	LE NUOVE COMMISSIONI TRIBUTARIE	Pag. 7
III	IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	Pag. 10
1	Il primo Consiglio di presidenza	Pag. 11
2	Il secondo Consiglio di presidenza	Pag. 13
3	Il terzo Consiglio di presidenza	Pag. 14
3.1	Sull'autonomia e indipendenza dei giudici e la valorizzazione del ruolo del giudice	Pag. 15
3.2	Sull'ottimizzazione e la trasparenza delle procedure mediante il riordino dell'ordinamento giudiziario e la tutela dei valori etici	Pag. 18
3.2.a-b	Assegnazione (automatica) delle pratiche giudiziarie e regolamentazione dei criteri di sostituzione tra giudici	Pag. 19
3.2.c	Verifiche a campione sulle dichiarazioni di incompatibilità	Pag. 19
3.2.d	La formazione e valutazione meritocratica dei giudici	Pag. 20
3.2.e	Contribuito all'informatizzazione del processo tributario	Pag. 22
IV	LA PROIEZIONE ALL'ESTERNO DEL CONSIGLIO E L'AVVIO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI E GLI ALTRI ORGANI DI AUTOGOVERNO	Pag. 24
	CONCLUSIONI	Pag. 26
	APPENDICE	Pag. 32

SALUTI E RINGRAZIAMENTI

Signor Presidente della Repubblica Le porgo, a nome di tutta la magistratura tributaria e mio personale, il saluto più sentito e più vivo il ringraziamento per avere voluto conferire, con la Sua presenza, attenzione a questo Convegno organizzato dal Consiglio di presidenza.

Un particolare ringraziamento al Presidente Gianfranco FINI per aver accolto nelle sale di palazzo Montecitorio, il presente Convegno.

Un deferente saluto al Presidente del Senato, Renato SCHIFANI, al Vice Presidente della Corte costituzionale Prof. Franco GALLO, al Ministro CANCELLIERI, al Ministro SEVERINO, agli Ambasciatori, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari, ai Senatori, agli Onorevoli, e tutte le Autorità presenti civili e militari, ai rappresentanti degli Ordini professionali, dell'Associazione magistrati tributari, ai mezzi di informazione, alla società civile. A tutti i presenti.

Un sentito ringraziamento al personale che presta la sua opera presso la Camera e presso il Consiglio di presidenza, per la disponibilità e competenza che hanno consentito di riorganizzare in breve tempo, l'odierno evento.

INTRODUZIONE

L'inizio degli anni novanta ha visto l'avvio di un processo di revisione della pubblica amministrazione che, superando i criteri di organizzazione gerarchica, ha privilegiato la cultura del risultato in termini di efficienza ed efficacia.

Tali principi vanno perseguiti assicurando la piena trasparenza dell'attività amministrativa. L'amministrazione deve essere *una casa di vetro* che nulla nasconde ai cittadini.

Siffatta esigenza è particolarmente avvertita in un momento (come quello attuale) caratterizzato da una profonda crisi economica e finanziaria, oltre che politica e sociale.

Nel nostro Paese, nel quale “ *l'emergenza di un rischio di vero e proprio collasso finanziario pubblico ha determinato la necessità di politiche urgenti di risanamento finanziario e di riforma di non più sostenibili assetti economici e sociali*”¹, bisogna attivarsi per recuperare il rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato, riaffermando quei valori etici e sociali, che oggi appaiono compromessi.

¹ Bologna 30/01/2012. Lezione del Presidente Napolitano “*Le difficoltà della politica (in Europa e in Italia)*” in occasione del conferimento della Laurea ad honorem

La circostanza che, parte delle entrate fiscali siano destinate a finanziare il debito pubblico, riduce la percezione di efficienza dell'amministrazione.

Occorre pertanto che appaia chiaramente che l'obiettivo che si intende conseguire è quello del risanamento economico e finanziario e con esso del miglior funzionamento delle Istituzioni e dei Servizi prestati in favore della collettività.

E, dunque, come Lei signor Presidente ci ha invitato a riflettere, *“le ragioni fondamentali dei sacrifici che si stanno chiedendo agli italiani di ogni ceto sociale”* sono un *“obbligo morale di non scaricare sulle spalle delle nuove e delle future generazioni il fardello di un proibitivo debito pubblico.”*²

²Palazzo del Quirinale 20/12/2011. *Discorso del Presidente Napolitano in occasione della cerimonia per lo scambio degli auguri di Natale e Capodanno con i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile .*

I

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA COME SERVIZIO AL CITTADINO E ALLO STATO.

Nel 1950 Cesare Cossiani, osservava che: *“le vicende della storia politica italiana degli ultimi secoli hanno influito a deprimere il senso di solidarietà politica del popolo italiano ed in modo particolare hanno spinto gli individui a considerare lo Stato, anziché espressione della loro volontà, qualcosa ad essi ostile [...] . Tutto ciò che appartiene alla collettività, allo Stato, non è considerato come cosa di patrimonio comune, bensì di nessuno e, quindi, come cosa che non interessa a nessuno”*. Prosegue l'illustre studioso osservando che *“ Il fenomeno dell'evasione fiscale guardato da questo punto di vista, non è che un aspetto di una certa insofferenza verso ogni ordine statale”*.

Le Istituzioni devono, dunque, adoperarsi per promuovere presso i cittadini il senso di appartenenza alla comunità, accrescere la comprensione che lo Stato appartiene a tutti ed è di tutti e che contribuire alle spese fa parte del dovere di cittadini.

Ma, perché vi sia *compliance tributaria*, è necessario che :

- il livello del prelievo venga percepito come *giusto*;
- il sistema fiscale sia trasparente e i controlli efficienti (non vessatori);

- si diffonda la consapevolezza che i propri obblighi, anche quelli di natura tributaria, rispondono a quanto (e, soltanto, a quanto) è imposto dalla legge.

Parallelamente, è indispensabile che a questi sentimenti, si accompagni il senso della presenza nel nostro ordinamento di un sistema di tutela giudiziaria pronta ed efficace che garantisce il cittadino da pretese ingiuste.

Non può non convenirsi sulla necessaria e piena equiparazione della giustizia tributaria alle altre costituzionalmente previste, perché gli interessi da essa coinvolti hanno un'alta valenza costituzionale, tanto più in un momento come quello attuale, in cui il prelievo fiscale assume carattere primario nell'azione risanatrice di conti pubblici.

La funzione giudiziaria, dunque, deve essere avvertita come servizio, come funzione a tutela e garanzia del singolo e della collettività.

La strada per esaltare la credibilità della giustizia tributaria richiede che si realizzino due obiettivi fondamentali:

- 1) l'indipendenza e l'autonomia dell'esercizio della funzione giurisdizionale³;
- 2) l'efficienza della funzione.

³ principi costituzionali intrinseci al concetto di giurisdizione

1) L'autonomia e l'indipendenza della Giustizia tributaria: principi costituzionali da salvaguardare.

Il primo obiettivo lo si consegue coordinando gli attuali vincoli legislativi e amministrativi con i principi di autonomia della giurisdizione; e ciò, non nell'interesse di una difesa corporativa della magistratura, ma nell'interesse dell'unità della giurisdizione e, con essa, della funzione giudicante.⁴

La Corte Costituzionale, dopo un periodo di pronunce altalenanti, si è definitivamente pronunciata a favore dell'applicabilità del principio dell'indipendenza di cui all'art. 108 cost. anche per le Commissioni tributarie, così come per gli altri organi di giurisdizione speciale. (Cost. n. 287 del 27/1/1974).

Il Presidente della Camera dei deputati on. Luciano Violante, si mostrò sensibile al problema, quando (nella consapevolezza che non vi può essere un rapporto di dipendenza tra l'organo giudiziario e il soggetto che è il titolare sostanziale degli interessi oggetto delle controversie avanti a quello stesso organo), attribuì la

⁴ In un comunicato della Presidenza della Repubblica si legge che «l'autonomia e l'indipendenza della magistratura costituiscono principi inderogabili in rapporto a quella divisione tra i poteri che è parte essenziale dello Stato di diritto». L'indipendenza dei giudici speciali è assicurata per legge secondo la disposizione dell'art. 108 della Costituzione.

materia della Giustizia tributaria alla Commissione giustizia della Camera trasferendola dalla Commissione bilancio.

2) La Giustizia tributaria è un servizio efficiente .

Il secondo obiettivo, lo si consegue mediante un'impostazione di tipo manageriale del sistema giudiziario.

La giustizia tributaria rappresenta, nel panorama delle giurisdizioni, un modello di riferimento:

- la durata dei processi davanti alle Commissioni tributarie si attesta mediamente in due anni per i due gradi di merito⁵;
- la “qualità” delle sentenze, quantomeno per le decisioni delle Commissioni regionali, non appare inferiore a quella del giudice civile di secondo grado, tenuto conto che, secondo i dati dell'ultimo triennio, solo il 13%, delle sentenze tributarie di appello vengono impugnate e di queste solo il 33% , circa, risultano successivamente annullate nel giudizio di Cassazione⁶.

⁵ I tempi si allungano di fronte alla Corte di Cassazione a causa della insufficienza dell'organico in servizio presso la V sezione tributaria per la quale sarebbe auspicabile l'istituzione per legge e l'adeguamento della dotazione organica, così come è accaduto per la sezione lavoro e così come fu proposto in occasione dell'approvazione della legge finanziaria del 2005 con una norma successivamente stralciata.

⁶ In appendice il prospetto n.9 relativo alla durata dei processi e alla percentuale di impugnazione e di soccombenza.

II

LE NUOVE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Nel 2014 le Commissioni tributarie festeggeranno i 150 anni della loro costituzione.

Nella scorsa estate, con procedura di urgenza , è stato adottato il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111), di riordino della giustizia tributaria.

Il provvedimento (assunto senza richiedere il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria), ha profondamente modificato la composizione delle Commissioni prevedendo un consistente aumento dei giudici togati provenienti dalla magistrature ordinarie e speciali.

Con l'art. 39, comma 4, della richiamata Legge n. 111/2011, il Legislatore è intervenuto sul bando di concorso pubblicato da questo Consiglio di presidenza, disponendone la revoca (mentre era in fase di svolgimento), ordinando l'immediata pubblicazione di un diverso bando riservato esclusivamente ai magistrati di carriera, per 960 posti presso le Commissioni tributarie.

Successivamente, nel mese di novembre, il Legislatore (a nuova procedura concorsuale avviata), è intervenuto ancora disponendo (con l'art. 4 comma 39,

Legge 183/2011), l'ingresso nelle Commissioni tributarie oltre che ai vincitori del concorso per 960 posti, a tutti i giudici idonei (1.585) che avevano presentato la domanda, ancorché in soprannumero rispetto ai posti banditi.⁷

Il 17 aprile scorso il Consiglio di presidenza, in seduta plenaria ha approvato le 64 graduatorie indicando i relativi vincitori. Attualmente, sono in corso di approvazione le graduatorie degli oltre 600 giudici, soprannumerari, che andranno ad occupare i posti che si renderanno progressivamente vacanti.

All'esito di tali procedure, le Commissioni tributarie risulteranno composte: nelle Commissioni regionali, per circa i 2/3 da giudici c.d. togati (ordinari, amministrativi, contabili, militari); in quelle provinciali, per circa il 50%⁸.

I nuovi ingressi inducono a riflettere su quale potrebbe essere il futuro delle Commissioni tributarie.

Sembra difficile immaginare, in prospettiva, il permanere del carattere onorario della funzione, così come è altrettanto difficile accettare la diminuzione costante e progressiva della componente professionale; quest'ultima è da sempre

⁷ Le sedi a concorso sono 64 per 960 posti; il Consiglio ha esaminato, in meno di quattro mesi, n. 2.395 domande e, poiché ciascun candidato poteva indicare tre sedi, si è proceduto alla gestione di n. 4.683 posizioni. Con l'entrata in vigore della legge n.183/2011, che ha disposto l'ingresso in graduatoria anche di soprannumerari, oltre all'individuazione dei vincitori, si è dovuto tenere conto della collocazione in graduatoria dei concorrenti idonei, ma non vincitori, ai quali è stato - in ogni caso - attribuito un punteggio. I soprannumerari saranno collocati nella sede di prima scelta.

⁸ Vedi Appendice prospetto 1.

portatrice di quelle esperienze e nozioni di carattere giuridico e tecnico-contabile indispensabili per l'espletamento della funzione.⁹

⁹ Nel 1997, in occasione dell'audizione nella Commissione bicamerale presieduta dall'onorevole Massimo D'Alema presenti il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale presso la stessa Corte, i Presidenti degli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e contabile, il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (da poco costituito) Michele Cantillo, segnalava da un lato, come si rendesse necessario il conferimento alla giustizia tributaria di un potere giurisdizionale e, dall'altro l'importanza del contributo in sede collegiale di soggetti appartenenti a categorie professionali diverse segnatamente di quelle accreditate delle cognizioni tecniche e contabili che sostanziano l'attività in positivo. Il presidente Cantillo svolgeva l'ulteriore considerazione che la consistente presenza di giudici non togati contribuisce ad avvicinare la giustizia ai cittadini, soddisfacendo un'esigenza sempre particolarmente avvertita nel contenzioso tributario.

III

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

La graduale affermazione dei principi costituzionali sopra richiamati è risultata particolarmente laboriosa per le Commissioni tributarie le quali, nate come organi di amministrazione attiva, sono divenuti organi di amministrazione giustiziale per poi acquisire, in via definitiva e a pieno titolo, con la riforma del 1972, l'attuale e indiscussa natura di organi giurisdizionali.

Parallelamente a tale progressiva trasformazione si è venuta affermando l'esigenza di assicurare ad esse piena l'indipendenza in adempimento del preciso dettato costituzionale.

Il sistema di garanzia della giustizia tributaria ha raggiunto il suo punto più elevato con la riforma del 1992 che ha istituito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, quale organo di garanzia e di governo autonomo dei giudici tributari.

A differenza delle Commissioni tributarie, che contano al loro attivo quasi 150 anni di storia, il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria è di recente

costituzione. Istituito con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, il primo Consiglio si è insediato nel 1997.¹⁰

Il CPGT è stato istituito a garanzia e a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza dell'esercizio della funzione giudiziaria di fronte ad iniziative svolte a condizionarne l'esercizio e la trasparenza.

Ad esso il Legislatore ha affidato il compito dell'organizzazione amministrativa di detta giustizia (anche mediante la vigilanza, la formazione e l'aggiornamento professionale dei suoi giudici) e il raccordo con le Istituzioni dello Stato¹¹.

1) Il primo Consiglio di presidenza

Il Consiglio di presidenza nasce come organo strettamente connesso al Ministero delle Finanze, presso il quale fissò la prima sede .

La limitatezza iniziale dei mezzi a disposizione e la dipendenza logistica dal Ministero è testimoniata dai primi componenti che ricordano come mancassero

¹⁰ Composto inizialmente da 6 membri titolari e da 6 supplenti. La sua composizione è stata modificata dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha previsto 11 consiglieri eletti dai giudici tributari e 4 componenti eletti dal Parlamento. Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, (convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111) ha previsto che il Presidente del Consiglio dovrà essere nominato tra i componenti eletti dal Parlamento, ciò al fine di equiparare l'organo di autogoverno dei giudici tributari agli altri organi di autogoverno

¹¹ Nonostante l'azione svolta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in soli 15 anni di vita, per tre consiliature, sia stata particolarmente incisiva, si deve rilevare come ancora oggi permanga il collegamento tra le Commissioni tributarie e la struttura amministrativa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui dipende l'organizzazione dei servizi e del personale delle segreterie; dal ministero dell'Economia e finanze dipendono anche l'individuazione delle risorse economiche necessarie per il funzionamento del servizio giudiziario nel suo complesso e del Consiglio di Presidenza .

i rudimenti strumentali: i testi, le scrivanie, i telefoni; il personale amministrativo era costituito da due soli elementi.

Nel corso del suo primo mandato il Consiglio andò affermando il ruolo di organo di autogoverno. Trasferì la sede in quella attuale, organizzò gli uffici, il numero degli addetti al Consiglio fu incrementato con Decreto del Ministero delle Finanze 21 dicembre 2001¹², conseguì il riconoscimento dell'autonomia contabile.¹³

La prima consiliatura ebbe, dunque, il merito di dettare le regole del suo funzionamento, avviare la riorganizzazione delle Commissioni tributarie anche mediante un controllo capillare delle incompatibilità, recuperando in tal modo quell'immagine di terzietà la cui apparenza era fortemente compromessa.

Si adoperò affinché alla giustizia tributaria fosse attribuita la competenza generale di tutte le controversie in materia di tributi.

¹² Il personale amministrativo del Consiglio di presidenza era ed è alle dipendenze del Dipartimento dell'Economia e Finanze e la pianta organica del personale in servizio presso il Consiglio è determinata con Decreto ministeriale, previa acquisizione del parere del Consiglio di Presidenza.

¹³ La legge 18/2/1999 n. 28, dispose che : *"il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economia. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei Conti. Il bilancio e rendiconto sono pubblicati sulla Gazzetta dello Stato"*. La dotazione Finanziaria del Consiglio di Presidenza è formulata nell'ambito della programmazione economica e finanziaria degli stati previsionali di spesa da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne determina lo stanziamento in sede di approvazione del bilancio dello Stato.

2) Il secondo Consiglio di presidenza

Con l'avvio del secondo mandato, il ruolo di organo di governo del Consiglio di presidenza, andò ulteriormente definendosi con la istituzione delle Commissioni referenti interne e la definizione dei compiti del Comitato di presidenza.

Ampio rilievo fu dato anche alla funzione di garanzia con l'adozione di provvedimenti, che hanno ribadito la posizione di indipendenza e autonomia della magistratura tributaria e dello stesso Consiglio.

Particolarmente significativa fu la delibera n. 5 del 30 marzo 2004, con la quale il Consiglio di presidenza (a visibile riconoscimento della *terzietà* degli Organi giudicanti) disponeva la rimozione del logo del Ministero dell'Economia e finanze dalla facciata di ingresso alle Commissioni tributarie e dal frontespizio delle sentenze.

Altrettanto significativo fu l'apporto dato per la pubblicazione del cosiddetto decreto Visco dell'11 aprile 2008, con il quale furono definite le piante organiche dei giudici delle Commissioni tributarie; ma ancora più determinante nel cammino verso l'assunzione di una posizione di chiara indipendenza dal Ministero dell'Economia e finanze, fu la delibera n. 7 del 26 ottobre 2004, con cui vennero istituite le Cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario presso tutte le sedi regionali delle Commissioni tributarie.

La proposta formativa offerta ai giudici mediante l'organizzazione di Corsi di formazione anche in convenzione con diverse Università italiane fu potenziata, avviando, con una felice intuizione, su tutto il territorio nazionale, la formazione informatica (di base e avanzata) per i giudici tributari, nella prospettiva, oggi in buona parte concretizzata, dell'evoluzione del processo in forma telematica.

3) Il terzo Consiglio di presidenza

Il terzo Consiglio¹⁴ sta proseguendo la sua azione in continuità con l'attività svolta dalle precedenti consiliature.

Gli obiettivi perseguiti nel corso di questi anni sono :

- a) l'autonomia e indipendenza dei giudici e la valorizzazione della funzione e del ruolo;
- b) l'ottimizzazione e la trasparenza delle procedure mediante il riordino dell'ordinamento giudiziario e la tutela dei valori etici;
- c) la formazione e conseguente valorizzazione della professionalità e dell'efficienza dei giudici;
- d) la proiezione all'esterno del Consiglio e l'avvio di rapporti di collaborazione con le istituzioni e con altri organi di autogoverno.

¹⁴ Mentre il primo e il secondo Consiglio furono caratterizzati dalla (prevalente) presenza della componente togata, il terzo Consiglio ha registrato un'inversione di tendenza nella rappresentanza dell'organo: su 15 consiglieri, difatti, quattro soli provengono dalla magistratura di carriera. Inoltre, in virtù dell'esito elettorale, la Presidenza del Consiglio è stata assunta da una donna- avvocato.

Non si ha la pretesa di aver fatto tutto o che non sarebbe o non si potrà fare di meglio. Si ritiene, tuttavia, che quanto si è fatto, è stato fatto tempestivamente.

L'adozione delle delibere e risoluzioni che possono essere apparse come una forzatura della funzione di governo del CPGT, sono lo strumento per esaltare, definendola, la funzione giurisdizionale della magistratura tributaria.

3.1 Sull' autonomia e indipendenza dei giudici e la valorizzazione del ruolo del giudice:

Nella convinzione che il ruolo di garanzia si esprima con la tutela dei principi fondamentali dell'autonomia e dell'indipendenza del giudice tributario, il CPGT si è adoperato per suggerire al Parlamento, nello spirito di leale collaborazione tra Istituzioni, le modifiche da apportare svolgendo, in tal modo, un'efficace opera di verifica delle norme che, nella necessità e nell'urgenza dell'intervento legislativo, se approvate, avrebbero potuto incidere sull'autonomia e indipendenza del giudice, laddove le proposte di modifica o di cancellazione non fossero state condivise.

Si ricordano alcuni interventi:

- intervento del Consiglio di presidenza in materia di **responsabilità oggettiva** e di danno erariale a carico dei giudici tributari nel caso di mancata decisione entro 180 dalla presentazione dei ricorsi contenenti l'istanza di sospensiva¹⁵.
- proposte di modifica della norma in **materia di incompatibilità** (introdotta dalla legge n.111/2011 art. 39), secondo la quale sarebbero dovuti decadere dalla carica di componente delle Commissioni tributarie, tutti i giudici svolgenti attività professionale (per il solo fatto di essere iscritti negli albi professionali, indipendentemente dallo svolgimento dell'effettivo esercizio dell'attività di assistenza o consulenza in materia tributaria), così come si disponeva la decadenza di tutti i giudici tributari (senza differenza di provenienza: "togati" e non) il cui coniuge, parenti fino al terzo grado, affini di primo grado e conviventi risultavano essere i iscritti in albi professionali.¹⁶
- le determinazioni assunte dal Consiglio in materia di regolamentazione, in caso di conflitto, dei **rapporti tra il Presidente delle commissioni tributarie e il Dirigente della struttura amministrativa.**

¹⁵La norma tentava di introdurre ipotesi di responsabilità oggettiva a carico dei giudici senza valutare che ad essi non compete il compito di assegnazione dei ricorsi in sezione o l'inserimento nel ruolo di udienza (delibera del 11 giugno 2011).

¹⁶Dopo la modifica la nuova formulazione ha limitato l'incompatibilità soggettiva dei professionisti a coloro che esercitano attività di consulenza e assistenza fiscale (incompatibilità soggettiva) e l'incompatibilità oggettiva ai giudici che hanno il coniuge, convivente, parenti in linea retta entro il secondo grado, affini entro il primo su base territoriale e solo se le figure sopraelencate svolgono attività di assistenza e consulenza fiscale.

- Il **contributo in materia di responsabilità diretta** del magistrato fornito dal Consiglio di presidenza in occasione dell' audizione presso la Commissione giustizia del Senato.¹⁷

Le delibere e le risoluzioni adottate rappresentano un concreto e decisivo contributo al completamento del processo di progressiva definizione dell'identità del Consiglio quale organo di garanzia della autonomia e indipendenza della magistratura tributaria.

L'azione svolta dal Consiglio è stata anche propositiva.

E' stato elaborato uno studio di supporto all'introduzione del Contributo Unificato, i cui contenuti sono stati ripresi nella legge n.111/2011 art. 37¹⁸.

¹⁷ Il testo è in appendice

¹⁸ A questo proposito si segnala che, a seguito della richiesta di informazioni da parte del CPGT circa l'ammontare delle somme percepite nell'anno 2011 a titolo di contributo unificato dalle varie Commissioni, la Direzione della Giustizia Tributaria ha ordinato ai direttori di segreteria di non fornire tale informazioni, neppure ai Presidenti della commissione di appartenenza, ingenerando confusione nel personale di segreteria e negli stessi Presidenti di Commissione, i quali hanno segnalato l'accaduto al Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria. Le informazioni richieste non possono essere sottratte alla conoscenza dei presidenti di Commissione, tanto meno del CPGT. Quanto accaduto sottolinea la necessità che l'Amministrazione operi con trasparenza e che non sia messa in discussione l'autonomia delle Commissioni dall'apparato ministeriale.

3.2 Sull'ottimizzazione e la trasparenza delle procedure mediante il riordino dell'ordinamento giudiziario e la tutela dei valori etici:

L'attenzione al profilo gestionale, alla *governance*, è stata assicurata nella ferma convinzione che la Giustizia, anche quella tributaria, sia una funzione dello Stato e che sia necessario ottimizzarne le modalità di esercizio.

Il Consiglio si è assunto, inoltre, la responsabilità, istituzionale, verso lo Stato e la collettività, di comunicare i provvedimenti di carattere generale approvati, le risoluzioni e le delibere funzionali a disciplinare in maniera uniforme la gestione degli affari giudiziari. Ciò nell'ottica della trasparenza e nella conseguenziale convinzione che un'Amministrazione trasparente si rende visibile, dice quello che fa, comunica il modo in cui opera, i risultati che raggiunge (e che non raggiunge), si assume la responsabilità del proprio operato e accetta di essere giudicata dai propri utenti.

Sono state adottate risoluzioni¹⁹ che garantiscono una gestione della giustizia organizzata secondo regole comuni a tutte le Commissioni tributarie, tra le quali si segnalano le seguenti in materia di:

- a) assegnazione (automatica) delle pratiche giudiziarie,

¹⁹ Delibere presenti nella relativa pubblicazione "Quaderni del Consiglio"

- b) regolamentazione dei criteri di sostituzione tra giudici,
- c) verifiche a campione sulle dichiarazioni di incompatibilità;
- d) formazione e valutazione meritocratica dei giudici;
- e) contributo attivo all'informatizzazione del processo tributario;

a) – b) assegnazione (automatica) delle pratiche giudiziarie e regolamentazione dei criteri di sostituzione tra giudici.

L'assegnazione degli affari giudiziari attualmente avviene, rispettando il principio della casualità. Attraverso l'assegnazione automatica si garantisce la trasparenza delle operazioni nella fase di individuazione del collegio giudicante. Le risoluzioni puntuali in materia di sostituzione di giudici completano il quadro, garantendo il corretto esercizio della funzione anche con riferimento all'affidamento della pratica giudiziaria al giudice naturale.

c) verifiche a campione sulle dichiarazioni di incompatibilità;

L'ottimizzazione del servizio non si è limitata solo agli aspetti gestionali; si è data ampia rilevanza anche all'aspetto etico per tutelare la credibilità delle stesse istituzioni giudiziarie tributarie.

Le norme in materia di incompatibilità adottate dal Legislatore a tutela dell'autonomia del giudice tributario, sono state attuate mediante l'adozione di un sistema di verifica su tutti i giudici tributari, nella consapevolezza che le disposizioni acquistano credibilità se i vertici organizzativi le applicano; diversamente restano semplici dichiarazioni di intenti.

d) la formazione e valutazione meritocratica dei giudici:

d1) La formazione come valorizzazione della professionalità e dell'efficienza dei giudici.

La formazione ha, da sempre, rappresentato per il Consiglio un valore fondamentale per l'istituzione, uno strumento di aggregazione, di coesione, di trasmissione di conoscenze e di valori che permane nel tempo, che va oltre il passaggio generazionale. La formazione, intesa come conoscenza e come elevata professionalità, consente al giudice di esprimersi consapevolmente con indipendenza e autonomia di pensiero. E' un valore che deve essere coltivato e non disperso.

Il Consiglio di presidenza, a cui compete per legge, il compito di formare o semplicemente aggiornare i giudici tributari ha promosso, negli anni, numerosi incontri di studi sia a livello centrale che regionale, ha collaborato con gli Atenei organizzando Corsi di alta formazione per giudici e Master di diritto tributario di

primo e secondo livello. Tra le iniziative ultime deve essere segnalato l'avvio della collaborazione con la formazione decentrata del CSM, presso la Cassazione, con una prima iniziativa, che ha visto la presenza di oltre 450 giudici provenienti da tutta Italia.

E' di questi giorni la delibera con cui si approva la collaborazione con l'Alma Mater *Studiorum* di Bologna per l'avvio di un programma promosso dalla Commissione europea per la formazione dei giudici sulla disciplina europea in materia di concorrenza e nel caso dei giudici tributari su quella degli aiuti di Stato. Così, per la prima volta, il Consiglio di presidenza potrà ottenere un riconoscimento in Europa dell'importante e delicato ruolo di formazione dei giudici .

Purtroppo, a differenza degli altri Organi di autogoverno, la dotazione economica complessiva di cui gode il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria è assolutamente insufficiente e non consente di sollevare i giudici tributari dalle spese vive necessarie per partecipare ai corsi di formazione. L'esperienza di questi anni e degli anni precedenti è, tuttavia, buon testimone dell'interesse e dell'impegno con cui i giudici tributari, con sacrificio personale, hanno comunque aderito alle proposte formative confermando un'attenzione e un impegno professionale unico.

Il sogno nel cassetto è l'istituzione di una Scuola superiore della magistratura tributaria destinata alla formazione dei giudici con un corpo di docenti altamente

qualificati i quali, oltre a trattare la materia processuale, approfondiscano i tributi in un'ottica non solo nazionale ma con una visione prospettica in campo europeo. Non solo, nell'ottica di leale collaborazione e formazione unitaria dei magistrati sarebbe assolutamente proficuo e utile immaginare, per taluni versi , dei percorsi comuni tra le scuole della magistratura, prevedendo delle utili e proficue collaborazioni per gruppi di materie, processuali e di merito, quale contributo all'approfondimento e implementazione del bagaglio del giudice.

d2)La valutazione meritocratica del giudice:

Superando l'impostazione del passato che condizionava l'esito dei concorsi per l'avanzamento di carriera o per il trasferimento solo al requisito dell'anzianità di servizio, questo Consiglio ha introdotto uno strumento di valutazione che valorizza la professionalità del giudice. La valutazione periodica dei giudici tiene conto di esperienza, laboriosità , attitudine, ma anche di standard di efficienza. Il controllo è esteso anche ai capi degli uffici, i quali vengono valutati con riferimento sia alla capacità manageriale di gestione dell'ufficio, sia alla capacità di organizzare l'attività dei singoli giudici.²⁰

e) contribuito all' informatizzazione del processo tributario:

²⁰ Nelle tabelle elaborate dal Consiglio di Presidenza non solo si tiene conto della produttività della Commissione ma si effettua la comparazione statistica della media nazionale di attività delle Commissioni. Si aggregano i dati a secondo delle funzioni del magistrato, la dimensione della commissione il carico di lavoro. Nell'elaborazione e raccolta dei dati si valorizza la tempestività del deposito, la disponibilità del giudice a collaborare (ad es. disponibilità alle sostituzioni), il carico di lavoro individuale rispetto al carico della sezione di appartenenza.

E' stata anche avviata un'azione di ammodernamento delle procedure di gestione informatiche di supporto alle Commissioni tributarie, collaborando con il partner tecnologico del Dipartimento delle Finanze (So.Ge.I.) al fine di riorganizzare il sistema di gestione e monitoraggio dell'andamento del contenzioso; sono state proposte soluzioni informatiche per ridurre i tempi di assegnazione delle pratiche, realizzando un programma a disposizione dei Presidenti di Commissione. In tal modo si sono conseguiti i primi risultati soddisfacenti: diverse Commissioni hanno, infatti, ridotto l'arretrato e l'assegnazione automatica ha consentito un'equa e pari distribuzione degli affari giudiziari tra tutti i giudici. Importante punto dell'azione di ammodernamento delle procedure è stata la collaborazione del Consiglio di presidenza a tutto il lavoro per la realizzazione del Processo Tributario Telematico, ossia per l'introduzione di strumenti informatici e telematici per il deposito e la consultazione dei ricorsi ed altri atti difensivi presso le Commissioni Tributarie. A partire dai primi lavori su questo progetto, risalenti all'anno 2002, il Consiglio ha sempre assicurato la fattiva ed indispensabile collaborazione di propri componenti e recentemente ha espresso il proprio parere favorevole alla messa in esercizio della PEC (posta elettronica certificata) per le comunicazioni delle Commissioni tributarie; a breve è prevista l'introduzione con pieno valore giuridico del Processo Telematico nelle regioni scelte per una prima sperimentazione.

IV

LA PROIEZIONE ALL'ESTERNO DEL CONSIGLIO E L'AVVIO DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI E GLI ALTRI ORGANI DI AUTOGOVERNO.

Adolfo Beria de Argentine, affermava che la funzione dell'organo di governo della magistratura oltre che << nel governo interno dell'ordine stesso, deve manifestarsi all'esterno, sul piano di quel costruttivo collegamento con gli altri poteri dello Stato >>.

Nella ferma convinzione che, la ricerca delle soluzioni di ammodernamento dell'ordinamento sia la risposta concreta alla domanda di efficienza del sistema giudiziario, ma che non possa esaurire la funzione del Consiglio di presidenza, questo Consiglio (dal giorno successivo al suo insediamento), si è presentato alla Presidenza della Repubblica e alle Alte cariche dello Stato. Non si riuscì ad incontrare l'allora Ministro dell'Economia e finanze .

Negli anni 2009/ 2010, il Consiglio di presidenza ha partecipato al Salone della giustizia con due importanti Convegni. Alla manifestazione del 2010 hanno discusso della giustizia tributaria, per la prima volta insieme, i rappresentanti degli organi di autogoverno Ernesto Lupo, Giancarlo Coraggio, Luigi Giampaolino. La seconda parte del convegno, era dedicata all'integrazione

europea: si sono succeduti al tavolo dei relatori, tra gli altri, il prof Adriano Di Pietro, l'avvocato generale della Corte di giustizia Paolo Mengozzi, i giudici Alvaro Rodriguez Bereijo (Spagna), Edoardo Abril (Spagna), Catherine Knoop (Belgio) , il dott. Piero Giovannini (operatore nella rep. Ceca), vari parlamentari e segnatamente V. Pres. della Camera Antonio Leone, il sottosegr. On. Luigi Casero, l'On. Alberto Fluvi, il presidente dell'Associazione magistrati tributari Ennio Sepe.

Tra le tante iniziative quella che più di ogni altra ha caratterizzato questo Consiglio è stata l'istituzione della Giornata celebrativa tenutasi nell'Aula Magna della Corte di Cassazione, a chiusura delle inaugurazioni regionali, per relazionare avanti alle Alte cariche dello Stato sull'andamento della Giustizia tributaria in Italia e sull'attività svolta dal Consiglio di presidenza.

CONCLUSIONI

- Limitazioni al potere di vigilanza

Nonostante i meriti acquisiti dall'Organo di governo della magistratura tributaria, la novella legislativa della scorsa estate ha segnato un'involuzione sotto il profilo della struttura e delle competenze di quest'organo, realizzando una più stretta dipendenza dell'organizzazione amministrativa delle Commissioni al Ministero delle Economia e finanze.

Peraltro, tentativi di compressione della sfera di autonomia verso gli organi di autogoverno si sono già registrati in passato, e non solo in passato, sia sotto il profilo delle competenze rispetto ai poteri dell'esecutivo, sia sotto il profilo della stessa composizione dell'Organo.

Il Legislatore di luglio 2011, ha operato nel senso di un ridimensionamento del ruolo del Consiglio di presidenza. Sono state introdotte disposizioni, che mirano ad un depotenziamento del ruolo dell'organo di autogoverno dei giudici tributari.

- E' stato limitato il potere di vigilanza del CPGT sul funzionamento delle Commissioni tributarie, disponendo espressamente che esso debba riguardare *soltanto* l'attività giudiziaria ed, ove si proceda ad ispezioni, queste devono

essere eseguite solo “*nei confronti del personale giudicante*”, con esclusione , dunque, di tutto il personale amministrativo che svolge attività di supporto all’attività giurisdizionale.

- E’ stato sottratto ai Presidenti di commissione il potere di vigilanza sui servizi di segreteria. Queste ultime attualmente dipendono esclusivamente dal Ministero dell'Economia e Finanze, con la conseguenza che, da una parte, è venuto meno il controllo diretto del capo dell’ufficio su tali servizi, necessario per assicurarne il regolare svolgimento, e, dall’altra, si è concretizzato il pericolo di un condizionamento da parte dell’Esecutivo sullo svolgimento della funzione giudiziaria, in manifesta violazione dell’art. 108 Cost., per l’influenza che, come è noto nel dibattito istituzionale, le strutture amministrative sono in grado di esercitare sulla giurisdizione.

Tale innovazione costituisce un fatto unico nel panorama dell’intero sistema giudiziario, non trovando alcuna giustificazione la sottrazione di qualsiasi potere di controllo da parte del capo dell’ufficio, il quale (secondo l’attuale disciplina) dovrà limitarsi soltanto a segnalare “...*alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualità e l’efficienza dei servizi di segreteria della propria Commissione*”.

- E' stato ridimensionato il potere di esprimere parere sulla determinazione periodica dei compensi fissi ed aggiuntivi dei giudici tributari, limitandolo alle variazioni (nel loro rispettivo ammontare) determinate con decreto ministeriale che, per la parte variabile, risale al 2006 e, per la parte fissa al 2002.

In tal modo si è compressa la possibilità di controllo sulla determinazione dei compensi maturati periodicamente dai giudici per la parte variabile,²¹ la cui determinazione dipende, oltre che alle sentenze depositate nella sezione di appartenenza, anche dal lavoro svolto presso altre sezioni o commissioni.²²

Dall'insieme delle nuove disposizioni emerge un quadro di forte compressione delle garanzie riconosciute alla giurisdizione tributaria: si agisce sulle strutture amministrative delle Commissioni e sull'organo guida del Consiglio di presidenza, per determinare un arretramento rispetto ai principi della riforma del 1992.

²¹ Nell'anno 2011 i giudici hanno percepito solo il 36% di quanto ad essi dovuto per l'intero anno e devono ancora percepire il saldo del 2011; nulla è stato versato per il 2012. Si parla di cifre modeste considerato che attualmente ai giudici in servizio viene corrisposta un' indennità mensile di € 311,00 lorde e di € 26,00 a sentenza, nessun compenso è invece previsto per i provvedimenti cautelari che, con l'entrata in vigore dell'accertamento esecutivo, saranno in numero pressoché pari al numero dei ricorsi. A queste considerazioni deve aggiungersi che la complessità della formazione del compenso e la scarsa disponibilità delle informazioni rende oltremodo difficile per il giudice procedere alla verifica dell'esattezza delle somme erogate.

²² La difficoltà del controllo è determinata dalla circostanza che il giudice non ha accesso ai dati necessari che sono disponibili solo nel sistema informativo della commissione.

Il pensiero della Corte Costituzionale:

la Corte Costituzionale nella sentenza n. 266 del 1988, ha rimarcato la necessità dell'esistenza degli Organi di garanzia anche per le magistrature speciali, nel presupposto che *«l'indipendenza è [...] forma mentale, costume, coscienza d'un'entità professionale»*, ma *«in mancanza di adeguate, sostanziali garanzie, essa [...] degrada a velleitaria aspirazione»*.

Con la sentenza n. 87/2009, la Corte Costituzionale ha poi stabilito che l'esistenza stessa degli Organi di autogoverno, risponde all'esigenza di tutelare i principi costituzionali di autonomia e indipendenza dei giudici.

La sentenza n. 87/2009: “ *La Costituzione distingue tra la giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali, ma detta anche norme generali sulla giurisdizione e sul processo, preoccupandosi di definire le garanzie necessarie al corretto svolgimento della funzione. Tra queste garanzie, vi è quella dell'indipendenza dei magistrati, che riguarda tanto la magistratura ordinaria, quanto le giurisdizioni speciali. Infatti, come l'art. 104 dispone che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»*, così l'art. 108 dispone che *la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e del pubblico ministero presso di esse*”.

- Conclusioni

L'orientamento consolidato della Corte lascia sperare in un, prossimo, proficuo confronto per la ricerca di soluzioni condivise che abbiano come obiettivo comune il miglioramento del sistema giudiziario tributario nell'interesse del Paese, non come tutela di interessi corporativi.

La strada della *compliance*, si ritiene, non potrà essere percorsa se, oltre che alla riforma dell'ordinamento, non si penserà alla riforma del processo e dell'ordinamento tributario in termini di piena attuazione dei principi del giusto processo.

Occorrerà, dunque, porre rimedio alle norme che sono state introdotte nel mese di luglio dello scorso anno e nel successivo mese di novembre che hanno limitato i compiti del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria.

Ricordiamo le parole di Jhon Rawls . La giustizia è " *il primo requisito delle istituzioni sociali* ", così come la verità lo è dei sistemi di pensiero. Il problema è, dunque, quello di giustificare razionalmente le regole di giustizia da far valere all'interno delle moderne democrazie o, come preferisce l'autore, delle società bene-ordinate.

L'auspicio è di giungere ad un processo (giusto e rapido nel suo svolgimento) alla presenza di giudici con uguale dignità, a prescindere dalla qualificazione di provenienza e specialità, realizzando in tal modo l'unità della giurisdizione intesa, non come unico giudice, ma come **unico modo di fare giustizia.**

Grazie.

APPENDICE

Sez.I) PARERI E DECRETI

**Sez. II) PROSPETTI E GRAFICI STATISTICI DELLE VARIAZIONI
NEL TRIENNIO 2009 – 2011 DELLE PRINCIPALI VOCI
DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

INDICE dell'APPENDICE

Sez.I	PARERI E DECRETI	Pag.	I
1	Audizione dinanzi alla commissione giustizia del senato - Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla responsabilità civile dei magistrati	Pag.	I
	DECRETI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE	Pag.	VIII
1	Decreto di determinazione dei compensi – anno 2002	Pag.	IX
2	Decreto di determinazione dei compensi – anno 2006	Pag.	XI
Sez.II	PROSPETTI E GRAFICI STATISTICI DELLE VARIAZIONI NEL TRIENNIO 2009 – 2011 DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	Pag.	XIII
1	Prospetto n. 01 - Commissioni tributarie regionali - Distribuzione e composizione dei professionisti e dei magistrati ante e post concorso	Pag.	XIII
2	Prospetto n. 02 - Andamento del flusso delle controversie presso le commissioni tributarie nel triennio 2009 – 2011	Pag.	XVII
3	Prospetto n. 03 - Numero di controversie pervenute nel triennio 2009-2011 suddivise per ente impositore e per tipologia di atto impugnato	Pag.	XXI
4	Prospetto n. 04 - Variazione della soccombenza delle parti nel triennio 2009-2011 - distinzione per tipologia di esito	Pag.	XXV
5	Prospetto n. 05 - Proiezioni variazioni delle controversie definite – analisi per numero e valore medio di causa - triennio 2009 – 2011	Pag.	XXIX
6	Prospetto n. 06 - Esito delle controversie suddivise per tipologia atto impugnato triennio 2009 – 2011	Pag.	XXXVII

7	Prospetto n. 07 - Esito delle controversie suddivise per ufficio impositore triennio 2009 – 2011	Pag.	XXXIX
8	Prospetto n. 08 - Ripartizione dell'addebito delle spese di giudizio nel triennio 20009 - 2011 in relazione all'esito	Pag.	XLI
9	Prospetto n. 09 - Andamento delle sentenze impugnate in primo e secondo grado di giudizio nel triennio 2009 – 2011	Pag.	XLIV
10	Prospetto n. 10 - Tempi di definizione delle controversie nei due gradi di giudizio - dati riepilogativi nazionali (sentenze) nel triennio 2009 – 2011	Pag.	L

Sez.I) PARERI E DECRETI

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

AUDIZIONE DINANZI ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI. Martedì 8 maggio 2012

1. Premessa

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria ringrazia il Presidente Berselli per l'invito a partecipare all'odierna audizione che consente a questo Organo di autogoverno dei magistrati tributari di esprimere la propria posizione sulla questione della responsabilità civile dei magistrati.

Introdotta dalla Legge 117/88 (c.d Legge Vassalli), le disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati si applicano *“agli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria (Art. 1 comma 1); “ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi collegiali” (Art. 1 comma 2) dove, con il termine magistrato, il legislatore ha inteso (Art.1 comma 3) “tutti i soggetti indicati nei commi 1 e 2.”*

In virtù dell' art. 14 del Dlvo 545/92, comma unico, norma di collegamento, le norme in materia di responsabilità civile dei magistrati, si applicano anche *“Ai componenti delle commissioni tributarie” per “danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali”.*

2. Il sistema attuale e le modifiche introdotte dall'emendamento Pini

Le fattispecie di responsabilità previste dalla Legge 117/88 sono:

- a) Il dolo o colpa grave²³(art. 2, L117/88).;
- b) il diniego di giustizia²⁴ (art. 3, L.117/88)

²³ **Art. 2.** Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

²⁴ **Art. 3.** Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

Non danno luogo a responsabilità civile: l'attività di interpretazione di norme di diritto e l'attività di valutazione del fatto e delle prove (art. 2 comma 2)²⁵

L'emendamento Pini [emendamento già approvato in prima lettura alla Camera ed inserito nel disegno di legge comunitaria per il 2011 (AC 4623-A) e, attualmente all'esame del Senato (AS 3129)] modifica alcune disposizioni della legge Vassalli :

- a) amplia le ipotesi di responsabilità del magistrato estendendola alla “*violazione manifesta del diritto*” (oltre ai casi di “dolo” e “colpa grave”);
- b) sopprime all'art. 2 , comma 2 la clausola di salvaguardia che non consentiva l'azione di responsabilità. Per “*l'attività di interpretazione di norme di diritto*”²⁶
- c) introduce l'azione diretta di risarcimento nei confronti del magistrato, mediante la quale il cittadino danneggiato – o che tale si ritiene - può citare in giudizio direttamente il magistrato, non più solo lo Stato (come prevede attualmente la legge n. 117/1988). “*chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale*”.

Le innovazioni sono rilevanti, modificano il sistema attualmente in vigore ampliando le ipotesi di responsabilità fino a compromettere i principi generali e costituzionalmente garantiti di autonomia, indipendenza e terzietà del giudice. Si osserva che :

- sub a) Il riferimento *alla manifesta violazione del diritto* (fattispecie attualmente esclusa) è talmente generico che potrebbe essere ampliato fino a ricomprendere casi di colpa lieve, di interpretazioni non conformi ai precedenti giurisprudenziali, casi di responsabilità oggettiva.
- sub b) L'eliminazione nella clausola di salvaguardia contenuta al secondo comma, “*esclusione della responsabilità per l'attività di interpretazione di norme di diritto*” rischia di compromettere l'indipendenza e l'autonomia della Magistratura. Nel caso di questioni che richiedono una conoscenza multidisciplinare, la conoscenza dei fenomeni economici, nel caso di norme in continua evoluzione e di settore, come sono le questioni tributarie, l'attività interpretativa del giudice risulterebbe compromessa potendo essere sindacata sotto il profilo della responsabilità civile. Il giudice per evitare possibili errori, potrebbe essere indotto al conformismo rispetto alle massime consolidate; il sistema potrebbe ingenerare una sorta di dipendenza del magistrato da forme di controllo contrastanti con il dettato costituzionale (art.101 Cost.).
- sub c) *L'azione di risarcimento diretta nei confronti del magistrato* non potrà non incidere pesantemente sull'attività svolta dal magistrato influenzandone il comportamento e ponendosi come una forma di interferenza. Mentre la legge 117/1988, ha circoscritto l'ambito della responsabilità diretta dei magistrati nei limiti consentiti dalla disposizione dell'art. 28 della

2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato, prima della sua scadenza, dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con ulteriore decreto motivato adottato prima della scadenza, può aumentare fino ad altri tre mesi il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

²⁵ **Art.2** , comma 2 : *Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.*

Costituzione, l'emendamento Pini estende l'azione di responsabilità nei confronti del singolo magistrato sottoponendo l'operato del giudice del processo al giudizio delle parti.

La responsabilità civile del giudice è un argomento complesso che dà luogo, a secondo di come viene declinata, ad una serie di considerazioni e conseguenze di rilievo costituzionale. Così come l'introduzione di nuove norme in materia di responsabilità dei magistrato e dello Stato non deve consentire l'ingresso nell'ordinamento a disposizioni che si possano configurare come forma d'indebita interferenza, allo stesso modo la tutela dei principi di autonomia e d'indipendenza della magistratura non potrà consentire lo sconfinamento nell'arbitrio. Il giudice deve essere indipendente da interessi estranei alla giurisdizione ma, al tempo stesso, deve essere consapevole che esercita una funzione al servizio dello Stato, non oltre lo Stato: *legibus soluta* e neppure fuori dall'organizzazione statale (art. 98 cost.).

Attualmente i magistrati rispondono *direttamente* nella sola ipotesi di danni derivanti da fatti costituenti reato commessi nell'esercizio delle loro funzioni (art. 13).

Il danneggiato può agire solo verso lo Stato, che ha nei confronti del giudice una limitata azione di rivalsa (artt. 7 e 8).

La responsabilità diretta dello *Stato-giudice*, quale titolare della funzione giurisdizionale, e non del singolo *magistrato-giudice* risponde, dunque, ai principi contenuti nella Costituzione, che ha affermato come regola la responsabilità personale del funzionario (art.28), e soprattutto ha introdotto l'affermazione della responsabilità generale dello Stato per gli atti illeciti dei propri funzionari in aggiunta a quella loro (art.113).

3. L'emendamento quale proposta di adeguamento del sistema vigente alle pronunce della Corte di Giustizia in materia di responsabilità dei magistrati.

L'emendamento proposto dall' On. Pini viene presentato come *atto dovuto*, come ottemperanza alle pronunce di condanna della Corte di giustizia nei confronti dello Stato Italiano. Non risulta che la Corte UE abbia chiesto all'Italia di prevedere che il cittadino possa rivalersi direttamente nei confronti del magistrato che ha sbagliato nell'esercizio delle sue funzioni. Risulta invece, che la Corte di Giustizia europea abbia evidenziato la necessità di rendere effettiva la tutela dei diritti del cittadino; che abbia invitato lo Stato a prevedere a favore del cittadino il risarcimento anche quando la sentenza definitiva è stata determinata da: a) un'errata interpretazione delle norme giuridiche europee; b) una valutazione dei fatti e delle prove operata nell'ultimo grado di giudizio; c) una violazione manifesta del diritto vigente.

La sentenza Corte UE 13 giugno 2006 N. 49/2006 ("Traghetti del Mediterraneo"), afferma che *"uno Stato membro è responsabile dei danni causati ad un singolo da una violazione manifesta del diritto comunitario imputabile ad un giudice supremo"*.

La sentenza della Corte di Giustizia UE, la C.379-10 del 24 novembre 2011 che ha condannato l'Italia, censura *"l'esclusione di qualsiasi responsabilità dello Stato per interpretazione delle norme di diritto o per valutazione di fatti e prove da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado"*.

La Corte di giustizia ha sollecitato lo Stato italiano al rispetto del principio di effettività della tutela risarcitoria; ma questo può essere conseguito rendendo più spedita ed agevole la procedura. Nel caso dell'Italia, la procedura è particolarmente complessa. Per arrivare alla condanna definitiva dello Stato e poi del magistrato (in via di rivalsa) servono sei gradi di giudizio: tre per l'ammissibilità del procedimento, tre per individuare la responsabilità, a questi si aggiungono i tre gradi di giudizio per l'eventuale rivalsa da parte del Ministero della Giustizia. La complessità delle procedure ha, nei fatti, affievolito il diritto al risarcimento. Dall'entrata in vigore della norma: dal 1988 a oggi, le cause avviate da cittadini nei confronti di un giudice sono state poco più di 400 e in numero di 4 le condanne.²⁷

4. L'esperienza delle altre democrazie.

L'analisi comparata dei sistemi democratici vigenti in Europa, conferma la conformità della norma in materia di responsabilità di cui alla legge Vassalli. La norma che introduce la responsabilità diretta del giudice non trova equivalenze nei paesi europei; nella maggior parte dei Paesi, il cittadino può far causa allo Stato; successivamente è lo Stato, in caso di condanna, che si rivarrà sul magistrato.

- Negli ordinamenti di Common Law, prevale la teoria della assoluta irresponsabilità del giudice. I magistrati godono dell'immunità pressoché totale; è prevista la responsabilità patrimoniale solo in casi di gravità eccezionale.

Nel Regno Unito, in Irlanda e a Cipro il giudice non risponde, direttamente o indirettamente, dei danni causati nell'esercizio delle sue funzioni; l'unica deroga riguarda l'ingiusta detenzione.

Nel Regno Unito, i giudici sono esenti da responsabilità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. L'esonero dalla responsabilità civile del magistrato è considerato presidio di garanzia e tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura, anche per la magistratura onoraria. L'unica forma di responsabilità prevista si traduce nella possibilità per i giudici delle corti superiori (e, in maniera diversa, anche per i giudici di prima istanza), di essere rimossi dal loro ufficio da parte della Corona su petizione presentata a Sua Maestà da entrambi i rami del Parlamento. Questa procedura chiamata "address" cioè "cattiva condotta" ricomprende ipotesi molto diverse tra loro tra le quali il difetto di giurisdizione, l'incapacità, la negligenza ed i casi di diniego di giustizia.

- Negli ordinamenti di Civil law, si passa dall'immunità totale alla responsabilità indiretta:

In Francia la legge di riforma della procedura civile prevede una responsabilità indiretta. La responsabilità civile dello Stato scatta per «funzionamento difettoso del servizio giudiziario» dovuto a «mancanza grave» e «diniego di giustizia» o per «mancanza personale» dei magistrati. In Spagna è l'unico paese europeo in cui lo Stato e il giudice possono essere chiamati «in solido» a risarcire il danno, prima, però, bisogna passare per il «filtro» di un apposito Tribunale che verifica se ci sono i presupposti soggettivi del «dolo» o della «colpa grave». Sono previsti tre titoli di responsabilità dello Stato: 1) l'errore giudiziale; 2) il funzionamento anormale dell'Amministrazione della giustizia, salvo il caso di forza maggiore; 3) la carcerazione preventiva seguita da assoluzione perché il fatto non sussiste,

²⁷ Dai dati forniti dall'Avvocatura dello Stato risulta che da quando è in vigore la Legge Vassalli, risultano proposte poco più di 400 cause. Di queste, 253, pari al 62 %, sono state dichiarate inammissibili, 49 sono in attesa di pronuncia di ammissibilità; 70 sono in fase di impugnazione e 34 sono state dichiarate ammissibili. Di esse 16 sono pendenti. Delle 18 già decise, 14 risultano respinte e solo in 4 casi vi è stata la condanna dello Stato.

indipendentemente dal funzionamento anormale della giustizia. Lo Stato risponde anche dei danni provocati dal giudice con dolo o colpa grave, salvo il diritto di rivalsa. La responsabilità dello Stato non esclude, ma concorre, con la responsabilità civile del giudice che, in Spagna, è estesa alla colpa.

In Germania è prevista la responsabilità indiretta dello Stato–Giudice. La Costituzione sancisce la responsabilità dello Stato che può rivalersi nei confronti dei magistrati soltanto in caso di dolo o colpa grave.

In Portogallo, scatta solo a seguito di una condanna penale.

Nei Paesi Bassi la responsabilità civile fa capo allo Stato e non è previsto alcun diritto di rivalsa nei confronti del magistrato che ha sbagliato.

In Belgio la responsabilità civile è dello Stato; il diritto di rivalsa scatta solo in caso di dolo intenzionale o di frode del giudice.

5. Il CCJE , la Magna Carta , la Raccomandazione n. 12 del 17 novembre 2010, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa

Il CCJE ha approvato tutti i punti in materia di indipendenza, autonomia, terzietà dei giudici ed è andato oltre. L'applicazione di concetti come negligenza grave o colpa grave è spesso difficile. Se vi è una pur minima possibilità di azione di regresso dello Stato, il giudice si sentirà necessariamente coinvolto quando venga presentata azione contro lo Stato.

Il CCJE conclude che, salvo il caso di dolo, non è opportuno esporre un giudice per l'esercizio delle sue funzioni a responsabilità personale, anche se essa è assunta dallo Stato con rivalsa. Le conclusioni del Consiglio sono state poi recepite nella Magna Charta dei Giudici europei adottata a Strasburgo il 17 novembre scorso dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei, a sua volta recepita nella Raccomandazione CM / Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri che definisce l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici precondizioni essenziali per l'adeguato funzionamento della giustizia. In essa si afferma che l'indipendenza deve essere prima ancora che funzionale e finanziaria, ordinamentale e deve essere garantita in primo luogo rispetto agli altri poteri dello Stato (art.3). L'indipendenza del giudice, si legge nella Charta, deve essere garantita riguardo all'attività giudiziaria.

Le esperienze europee trovano nella Raccomandazione n. 12 del 17 novembre 2010, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa un ulteriore supporto che mal si concilia con la tesi che vorrebbe modificata la Legge Vassalli per conformarne i contenuti alle norme europee.

Nella Raccomandazione n. 12 si esclude qualsiasi forma di responsabilità civile diretta dei magistrati, e si stabilisce che *“l'interpretazione della legge, l'apprezzamento dei fatti o la valutazione delle prove effettuate dai giudici per deliberare su affari giudiziari non deve fondare responsabilità disciplinare o civile, tranne che nei casi di dolo o colpa grave”*. Lo Stato che,ove abbia dovuto concedere una riparazione, esso soltanto, può richiedere l'accertamento di una responsabilità civile del giudice attraverso un'azione innanzi a un tribunale.

6. La Corte Costituzionale:

Ulteriore conforto a questa impostazione del problema viene dalla Corte costituzionale che con la sentenza 14 marzo 1968, n. 2 ha chiarito che *“l'autonomia e l'indipendenza della*

magistratura e del giudice non pongono l'una al di là dello Stato, quasi legibus soluta, né l'altro fuori dall'organizzazione statale". Il magistrato deve essere indipendente da poteri e da interessi estranei alla giurisdizione, ma è "soggetto alla legge": alla Costituzione innanzi tutto, che sancisce, ad un" tempo "il principio di indipendenza (artt. 101, 104 e 108) e quello di responsabilità (art. 28), al fine di assicurare che la posizione super partes del magistrato non sia mai disgiunta dal corretto esercizio della sua alta funzione... La garanzia costituzionale della sua indipendenza è diretta infatti a tutelare, in primis, l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto".

Inoltre, la Corte nella sentenza n. 18 del 19 gennaio 1989, ha sottolineato come la garanzia costituzionale dell'indipendenza della magistratura sia diretta a tutelare l'autonomia di valutazione dei fatti e delle prove e l'imparziale interpretazione delle norme di diritto. *"La scelta operata dal legislatore è chiaramente caratterizzata dalla costante cura di predisporre misure e cautele idonee a salvaguardare l'indipendenza dei magistrati nonché l'autonomia e la pienezza dell'esercizio della funzione giudiziaria".* Nella sentenza si legge che *"Il principio dell'indipendenza è volto a garantire l'imparzialità del giudice, assicurandogli una posizione super partes che escluda qualsiasi, anche indiretto, interesse alla causa da decidere. A tal fine la legge deve garantire l'assenza, in ugual modo, di aspettative di vantaggi e di situazioni di pregiudizio, preordinando gli strumenti atti a tutelare l'obiettività della decisione".*

La disciplina dell'attività del giudice deve perciò essere tale da renderla immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi. Deve essere *"libera da prevenzioni, timori, influenze che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza"*. In caso contrario, il giudice potrebbe essere indotto ad assumere una decisione formalmente coerente con i precedenti orientamenti giurisprudenziali – quindi al riparo da eventuali azioni risarcitorie – ma che non risponda alla domanda di giustizia della vicenda esaminata.

Occorre, dunque, che la legge sulla responsabilità civile dei magistrati venga strutturata in modo da garantire la libertà di giudizio nel rispetto del carattere valutativo dell'attività giurisdizionale, che deve essere "libera", non condizionata da valutazioni e considerazioni difensivi.

Deve escludersi che la giurisprudenza europea abbia imposto la riscrittura della disciplina della responsabilità del magistrato.

7. Conclusioni

In definitiva la materia può essere oggetto di una rivisitazione, alla luce delle pronunce citate, in modo da assicurare al singolo un pieno risarcimento dell'eventuale danno subito dalla manifesta violazione di una norma di diritto europeo dallo Stato, disciplinando secondo le consuete norme del diritto interno i presupposti ed i criteri per la rivalsa verso il singolo magistrato.

Nei confronti del privato può essere sufficiente integrare il requisito di *manifesta violazione del diritto* riconoscendo la tutela risarcitoria. Nei rapporti interni fra Stato e magistrato la manifesta violazione del diritto potrà dar luogo a rivalsa sempre che essa sia stata conseguenza di una condotta dolosa ovvero gravemente colposa del magistrato. Tuttavia tale rivalsa, che per i magistrati ordinari opera attraverso la ritenuta del massimo di un quinto

dello stipendio, non potrà trovare applicazione nei confronti dei magistrati tributari, in quanto il loro compenso fisso è poco più che simbolico (€ 311,00 mensili lordi), quello variabile è di scarsa entità (€ 26,00 lordi per ogni decisione) e, addirittura, non è previsto compenso per i provvedimenti cautelativi. Contrariamente, qualora si volesse operare uniformità di trattamento per tutti i giudici (ordinari, contabili, amministrativi e tributari) questo non può prescindere da una rivisitazione più equa della remunerazione dei giudici tributari, accompagnata da una polizza di responsabilità civile stipulata direttamente dallo Stato.

Disancorando la responsabilità dello Stato da quella del Magistrato, non più integralmente sovrapposte l'una all'altra, per un verso si assicura la piena tutela risarcitoria in caso *di error in iudicando*, per altro verso non si snaturano i principi di autonomia ed indipendenza della magistratura, così preservando l'essenza dell'attività giurisdizionale.

Occorrerebbe inoltre, per rendere effettiva la tutela semplificare le procedure riducendo i tempi del processo.

**DECRETI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE**

1) DECRETO DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI ANNO 2002



Visto l'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, che stabilisce che il compenso fisso mensile e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, da corrispondere ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, sono determinati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'articolo 44-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n.545 del 1992, introdotto dall'articolo 32 della legge 8 maggio 1998, n.146, che prevede la corresponsione al giudice unico, di cui al comma 1 del medesimo articolo 44-bis di un compenso, per ogni ricorso definito nella qualità, uguale a quello globale stabilito per le sentenze collegiali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

Considerato che occorre determinare, per l'anno 2002 e per gli anni successivi, il compenso fisso mensile e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito spettanti ai componenti delle predette commissioni tributarie;

Visto il parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria formulato con delibera dell'11 giugno 2002;

REG.TO ALLA CORTE DEI CONTI
Ufficio Controllo Ministeri Econ. - Fin.

DECRETA

24 LUG. 2002

Art. 1

Reg. 5 ECONOMIA E FINANZE Fog. 335

1. Il compenso fisso mensile spettante, a decorrere dall'anno 2002, a ciascun componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, è determinato nella misura di:

- a) euro 415,00 per il presidente di commissione;
- b) euro 363,00 per il presidente di sezione;
- c) euro 337,00 per il vicepresidente di sezione;
- d) euro 311,00 per il giudice.

Il compenso di cui al presente comma, spettante al presidente di commissione non è cumulabile con quello spettante al presidente di sezione.

2. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito è stabilito, a decorrere dall'anno 2002, in euro 87,00, oltre la maggiorazione di euro 1.50 da corrispondere, a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute, a ciascun componente residente in Comune della stessa regione, diverso da quello in cui ha sede la commissione.



Dal compenso aggiuntivo di euro 87,00 vanno detratte, per ogni ricorso definito, le seguenti quote:

- a) euro 4,00 per il presidente;
- b) euro 2,40 per il presidente di sezione;
- c) euro 1,60 per il vicepresidente di sezione;
- d) euro 4,00 per l'estensore.

La restante parte del compenso globale (euro 75,00) è suddivisa in parti uguali fra tutti i componenti del collegio giudicante (euro 25,00 ciascuno).

3. Nei casi di definizione del ricorso con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo il compenso aggiuntivo di cui al comma 2 spetta al solo estensore del provvedimento ed è stabilito, a decorrere dall'anno 2002, in euro 12,50, oltre la maggiorazione di euro 1,50 a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute nel caso in cui l'estensore sia residente in Comune della stessa regione, diverso da quello in cui ha sede la Commissione.

4. Il compenso aggiuntivo spettante al giudice unico, di cui alla premessa, è stabilito in misura pari a quello determinato nel comma 2 del presente articolo, previa detrazione delle sole quote previste nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 2 per il presidente di commissione, il presidente ed il vicepresidente di sezione.

5. Gli importi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si assumono al lordo delle ritenute di legge.

Art. 2

1. All'onere derivante applicazione del presente decreto valutato in 68.366.731,00 euro annui, si provvede con i fondi iscritti nel capitolo 3552 U.P.B. 2.1.1.0 di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento per le politiche fiscali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Roma, 28 GIU. 2002

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Per copia conforme
all'Originale

ROMA LI 22 GIU. 2002

[Handwritten signature]

2) DECRETO DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI ANNO 2006

AR. 2006 16:40

NR. 150/ P. 2



NR. 150/ P. 2

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, che stabilisce che il compenso fisso mensile e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, da corrispondere ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle provincie di Trento e di Bolzano, sono determinati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto l'art. 44-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'articolo 32 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che prevede la corresponsione al giudice unico, di cui al comma 1 del medesimo articolo 44-bis di un compenso, per ogni ricorso definito nella qualità, uguale a quello globale stabilito per le sentenze collegiali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che occorre determinare, per l'anno 2006 il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito spettante ai componenti delle predette commissioni tributarie;

Visto il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria formulato con delibera del 21 marzo 2006;

DECRETA

Art. 1

1. Il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito è stabilito, a decorrere dall'anno 2006 in Euro 100,00 oltre la maggiorazione di Euro 1,50 da corrispondere, a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute, a ciascun componente residente in Comune della stessa regione, diverso da quello in cui ha sede la commissione.

Dal compenso aggiuntivo di Euro 100,00 vanno detratte, per ogni ricorso definito, le seguenti quote:

- a) Euro 4,50 per il presidente;

- b) Euro 3,50 per il presidente di sezione;
- c) Euro 2,50 per il vice presidente di sezione;
- d) Euro 11,50 per l'estensore;

La restante parte del compenso globale (Euro 78,00) è suddivisa in parti uguali fra tutti i componenti del collegio giudicante (Euro 26,00 ciascuno).

2. Nei casi di definizione del ricorso con provvedimento presidenziale non impugnato mediante reclamo il compenso aggiuntivo di cui al comma 1 spetta al solo estensore del provvedimento ed è stabilito, a decorrere dall'anno 2006, in Euro 12,50, oltre la maggiorazione di Euro 1,50 a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute nel caso in cui l'estensore sia residente in Comune della stessa Regione, diversa da quello in cui ha sede la commissione.
3. Il compenso aggiuntivo spettante al giudice unico, di cui alla premessa, è stabilito in misura pari a quello determinato nel comma 1 del presente articolo, previa detrazione delle sole quote previste nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1 per il presidente di commissione, il presidente ed il vice presidente di sezione.
4. Gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 si assumono al lordo delle ritenute di legge.

Art. 2

1. All'onere derivante applicazione del presente decreto valutato in 30.401.373,00 Euro annui si provvede con i fondi iscritti nel capitolo 3552 U.P.B. di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento per le politiche fiscali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Roma, 24.3.2006

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



[Handwritten signature]

Sez. II) PROSPETTI E GRAFICI STATISTICI DELLE VARIAZIONI NEL TRIENNIO 2009 – 2011 DELLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Prospetto N. 01

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI

DISTRIBUZIONE E COMPOSIZIONE DEI PROFESSIONISTI E DEI MAGISTRATI ANTE E POST CONCORSO

I prospetti illustrano lo scenario della composizione delle Commissioni Tributarie Regionali così come risulta al 31 dicembre 2011 e come muterà dopo l'espletamento della procedura concorsuale, indetta con il bando pubblicato nella G.U. del 16 agosto 2011, per 960 posti riservata ai magistrati e di cui 255 posti per le Commissioni Regionali.

I grafici illustrano le variazioni in relazione alla quantità dei componenti presenti ed alla loro distribuzione rispetto alla provenienza professionale, ossia se trattasi di professionisti non togati o di magistrati.

I dati riportati evidenziano come l'immissione dei nuovi magistrati porti progressivamente la composizione delle singole Commissioni al raggiungimento di quel rapporto di due terzi ad uno a favore della componente togata, come voluto dalla recente normativa; (*modifiche*

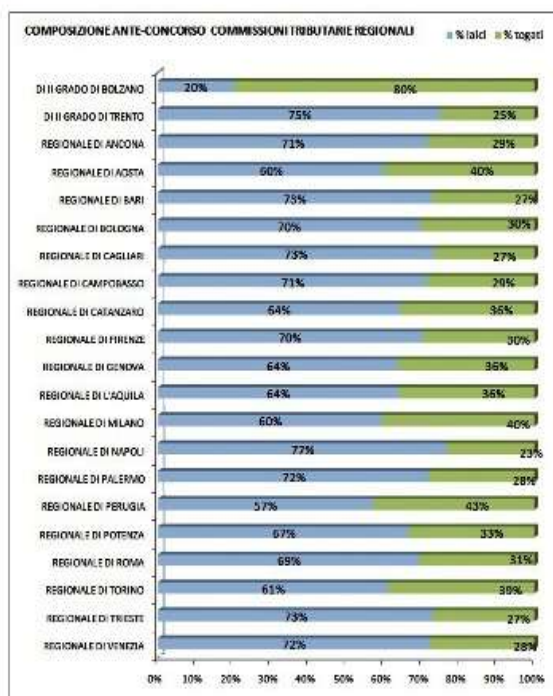
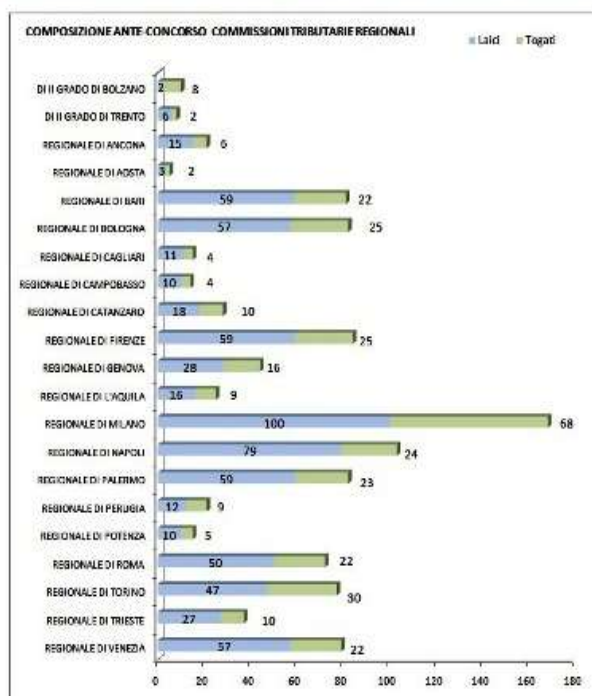
Elaborazioni statistiche effettuate a cura dell'Ufficio per lo sviluppo e l'aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributarî del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – responsabile dr. Aurelio PARENTE

all'articolo 9 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, introdotte dal decreto legge 2011 n 98, convertito dalla legge n 111, con l'aggiunta del comma "2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo."); in particolare il futuro assorbimento dei magistrati non vincitori del concorso in atto, ma idonei, e che ammontano ad altre 605 unità, porterà al completamento del rapporto percentuale ricordato.

COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI
DISTRIBUZIONE E COMPOSIZIONE DEI PROFESSIONISTI E DEI MAGISTRATI ANTE E POST CONCORSO

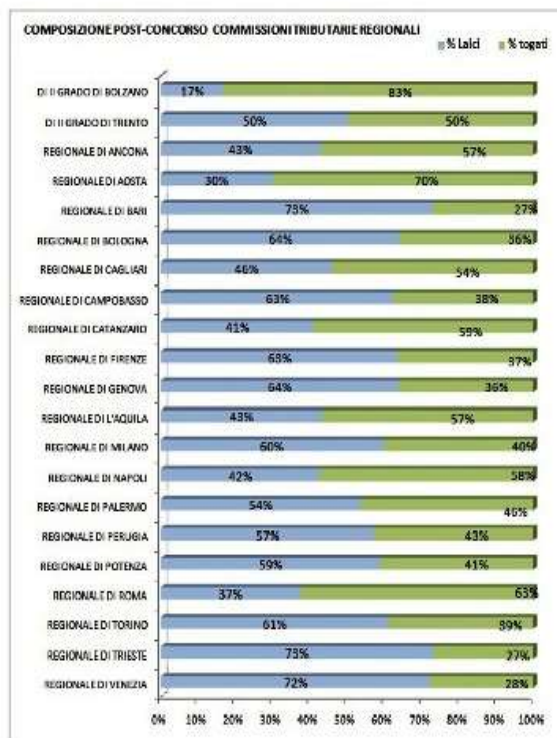
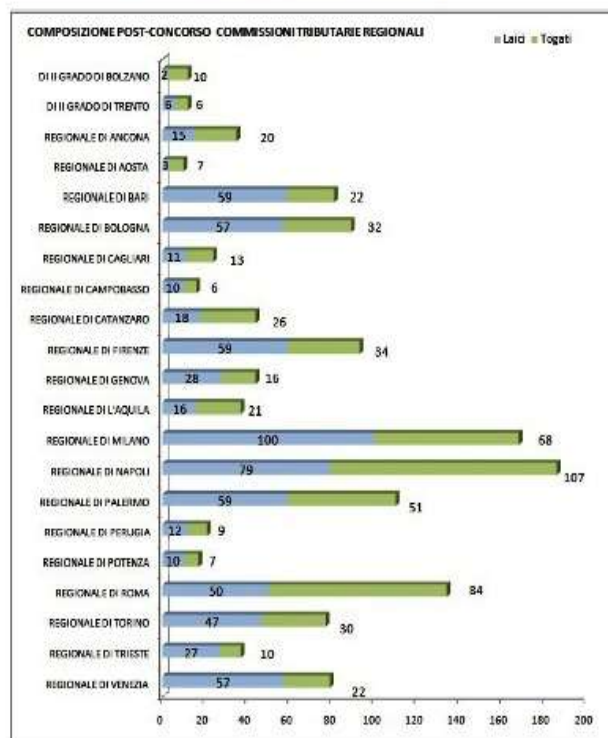
COMPOSIZIONE ANTE-CONCORSO COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI				
	<i>Laici</i>	<i>Togati</i>	<i>% laici</i>	<i>% togati</i>
DI II GRADO DI BOLZANO	2	8	20%	80%
DI II GRADO DI TRENTO	6	2	75%	25%
REGIONALE DI ANCONA	15	6	71%	29%
REGIONALE DI AOSTA	3	2	60%	40%
REGIONALE DI BARI	59	22	73%	27%
REGIONALE DI BOLOGNA	57	25	70%	30%
REGIONALE DI CAGLIARI	11	4	73%	27%
REGIONALE DI CAMPOBASSO	10	4	71%	29%
REGIONALE DI CATANZARO	18	10	64%	36%
REGIONALE DI FIRENZE	59	25	70%	30%
REGIONALE DI GENOVA	28	16	64%	36%
REGIONALE DI L'AQUILA	16	9	64%	36%
REGIONALE DI MILANO	100	68	60%	40%
REGIONALE DI NAPOLI	79	24	77%	23%
REGIONALE DI PALERMO	59	23	72%	28%
REGIONALE DI PERUGIA	12	9	57%	43%
REGIONALE DI POTENZA	10	5	67%	33%
REGIONALE DI ROMA	50	22	69%	31%
REGIONALE DI TORINO	47	30	61%	39%
REGIONALE DI TRIESTE	27	10	73%	27%
REGIONALE DI VENEZIA	57	22	72%	28%

TOTALI:	725	346		
---------	------------	------------	--	--



COMPOSIZIONE POST - CONCORSO COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI				
	Laici	Togati	% Laici	% togati
DI II GRADO DI BOLZANO	2	10	17%	83%
DI II GRADO DI TRENTO	6	6	50%	50%
REGIONALE DI ANCONA	15	20	43%	57%
REGIONALE DI AOSTA	3	7	30%	70%
REGIONALE DI BARI	59	22	73%	27%
REGIONALE DI BOLOGNA	57	32	64%	36%
REGIONALE DI CAGLIARI	11	13	46%	54%
REGIONALE DI CAMPOBASSO	10	6	63%	38%
REGIONALE DI CATANZARO	18	26	41%	59%
REGIONALE DI FIRENZE	59	34	63%	37%
REGIONALE DI GENOVA	28	16	64%	36%
REGIONALE DI L'AQUILA	16	21	43%	57%
REGIONALE DI MILANO	100	68	60%	40%
REGIONALE DI NAPOLI	79	107	42%	58%
REGIONALE DI PALERMO	59	51	54%	46%
REGIONALE DI PERUGIA	12	9	57%	43%
REGIONALE DI POTENZA	10	7	59%	41%
REGIONALE DI ROMA	50	84	37%	63%
REGIONALE DI TORINO	47	30	61%	39%
REGIONALE DI TRIESTE	27	10	73%	27%
REGIONALE DI VENEZIA	57	22	72%	28%

TOTALI:	725	601
---------	-----	-----



Prospetto N. 02

ANDAMENTO DEL FLUSSO DELLE CONTROVERSIE PRESSO LE COMMISSIONI TRIBUTARIE NEL TRIENNIO 2009 - 2011

I prospetti riepilogano la consistenza e le variazioni delle controversie rispettivamente pervenute, definite e pendenti al 31 dicembre di ogni anno nel triennio in esame che va dal 2009 al 2011, ossia dall'insediamento dell'attuale Consiglio di Presidenza all'ultimo anno trascorso.

RICORSI ED APPELLI PERVENUTI

Per quanto riguarda i ricorsi pervenuti si denota un andamento nettamente differenziato per i due gradi di giudizio: difatti nel 2010 rispetto al 2009 a fronte di una lieve diminuzione del flusso nelle CT Provinciali rileviamo al contrario un aumento di oltre l'11% nelle CT Regionali.

Nel 2011 in ambedue i gradi si registra un calo dei ricorsi/appelli pervenuti, ma rimane maggiore quello presso le CT Provinciali (- 10,7% contro il - 1,59% delle Regionali).

Complessivamente possiamo dire che vi è un deciso trend di diminuzione del contenzioso nel primo grado di giudizio, che risulta diminuito nei tre anni di circa il 12,6%, mentre nel grado regionale il flusso degli appelli risulta aumentato numericamente rispetto al 2009, seppur con il lievissimo calo già segnalato tra 2010 e 2011.

RICORSI ED APPELLI DEFINITI

I ricorsi e gli appelli che le commissioni tributarie hanno definito con provvedimento hanno registrato un lieve aumento tra il 2009 ed il 2010, mentre vi è stata un'inversione di tendenza nel 2011, dove troviamo un calo delle sentenze di quasi il 10% per le Commissioni Provinciali e di quasi il 2% per le Regionali. Questi ultimi dati negativi denotano probabilmente una "sofferenza" dell'apparato giudicante delle Commissioni (non a caso l'anno registra un numero di dimissioni dal servizio più alto del passato) che si va a sommare al sempre maggiore deflusso legato al raggiungimento dei limiti di età.

CONTROVERSIE PENDENTI

Il numero delle controversie rimaste non decise al 31 dicembre di ogni anno, dopo un periodo di continuo calo, vede invece un costante aumento nel triennio in esame, soprattutto presso le Commissioni Regionali nelle quali la variazione supera nel periodo quasi il 28%, passando da 97.614 ad oltre 124.000 appelli pendenti.

Anche in questo caso, considerato che nello stesso periodo abbiamo visto essere diminuiti i flussi di ingresso, la ragione è da cercarsi in un insieme di concause, tra le quali non può essere trascurata anche la cronica carenza del personale amministrativo di supporto, costantemente segnalata dai Presidenti delle Commissioni, e che impedisce la messa in udienza di un numero di cause adeguato a contenere l'incremento delle pendenze.

In questo panorama va però segnalato che per il 2011 sono 31 le Commissioni che hanno raggiunto l'obiettivo della diminuzione dell'arretrato rispetto all'anno precedente nella misura richiesta dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante: "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria".

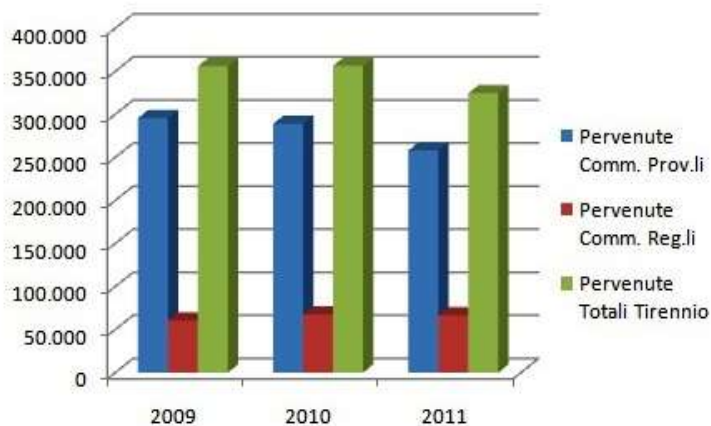
**ANDAMENTO DEL FLUSSO DELLE CONTROVERSIE PRESSO LE
COMMISSIONI TRIBUTARIE NEL TRIENNIO 2009 - 2011**

Numero di controversie pervenute nel triennio 2009-2011	2009	2010	Var. % su 2009	2011	Var. % su 2010
CTP	295.466	288.922	-2,21%	257.986	-10,71%
CTR	60.412	67.505	11,74%	66.430	-1,59%
Totale	355.878	356.427	0,15%	324.416	-8,98%

Numero di controversie definite nel triennio 2009-2011	2009	2010	Var. % su 2009	2011	Var. % su 2010
CTP	263.516	269.551	2,29%	243.631	-9,62%
CTR	49.955	53.732	7,56%	52.877	-1,59%
Totale	313.471	323.283	3,13%	296.508	-8,28%

Numero di controversie pendenti nel triennio 2009-2011	2009	2010	Var. % su 2009	2011	Var. % su 2010
CTP	568.643	588.014	3,41%	602.369	2,44%
CTR	97.614	111.387	14,11%	124.940	12,17%
Totale	666.257	699.401	4,97%	727.309	3,99%

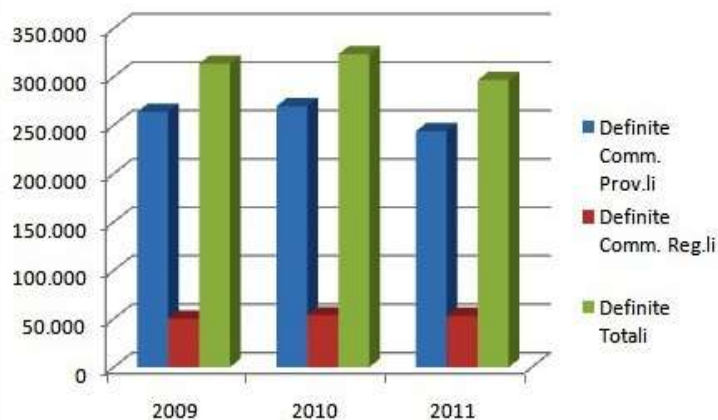
CONTROVERSIE PERVENUTE NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE NEL TRIENNIO 2009 - 2011



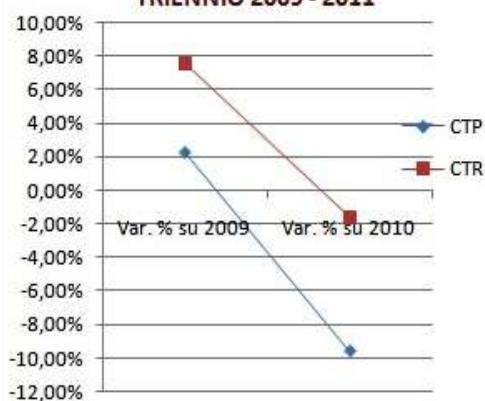
VARIAZIONI PERCENTUALI DELLE CONTROVERSIE PERVENUTE NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE NEL TRIENNIO 2009 - 2011



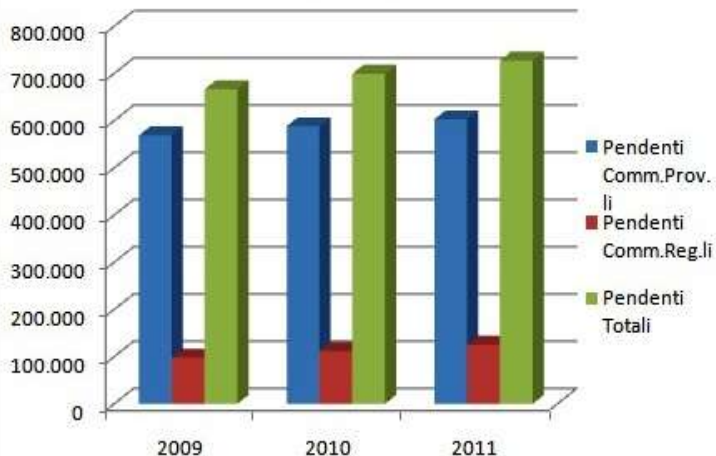
CONTROVERSIE DEFINITE NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE NEL TRIENNIO 2009 - 2011



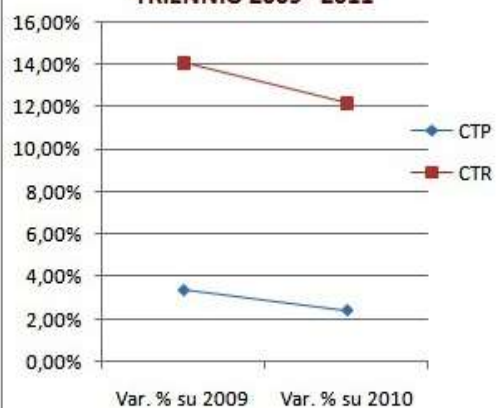
VARIAZIONI PERCENTUALI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE NEL TRIENNIO 2009 - 2011



CONTROVERSIE PENDENTI NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE NEL TRIENNIO 2009 - 2011



VARIAZIONI PERCENTUALI DELLE CONTROVERSIE PENDENTI NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE NEL TRIENNIO 2009 - 2011



Prospetto N. 03

NUMERO DI CONTROVERSIE PERVENUTE NEL TRIENNIO 2009-2011 SUDDIVISE PER ENTE IMPOSITORE E PER TIPOLOGIA DI ATTO IMPUGNATO

NUMERO DI CONTROVERSIE PERVENUTE SUDDIVISE PER ENTE IMPOSITORE

Il prospetto rappresenta l'analisi di dettaglio dei dati già esposti nel prospetto precedente, riportando il numero dei ricorsi ed appelli pervenuti nelle Commissioni nel periodo in esame suddiviso in base all'Ente impositore che ha emesso l'atto impugnato.

La suddivisione permette di confermare innanzitutto come l'Agenzia delle Entrate rappresenti oltre il 66% della fonte di contenzioso, arrivando al 70% per il grado di appello, anche se nel 2011 tale peso percentuale vede una flessione al 61,7% del totale degli atti pervenuti.

Al secondo posto degli atti contestati troviamo quelli degli Enti Locali ed al terzo gli atti di riscossione coattiva della società Equitalia, per i quali ricordiamo che, di norma, il ricorso è previsto solo per vizi propri della cartella e non per il merito dell'atto da cui la stessa trae origine.

NUMERO DI CONTROVERSIE PERVENUTE SUDDIVISE PER TIPOLOGIA DI ATTO IMPUGNATO

Il prospetto rappresenta anch'esso un'analisi di dettaglio dei dati esposti nel prospetto n. 02, riportando il numero dei ricorsi ed appelli pervenuti nelle Commissioni nel periodo in esame suddiviso in base alla tipologia dell'atto impugnato, ossia nella macro suddivisione degli

stessi in Avvisi di liquidazione o accertamento – Ruoli o cartelle di pagamento – Atti di diniego, mancato o maggior rimborso – Altre tipologie.

In questa analisi è la tipologia degli Avvisi di liquidazione o accertamento a farla da padrone, rappresentando costantemente nei tre anni oltre il 52% del totale degli atti contestati, mentre al secondo posto vi sono i Ruoli e cartelle di pagamento con oltre il 26% di presenza media.

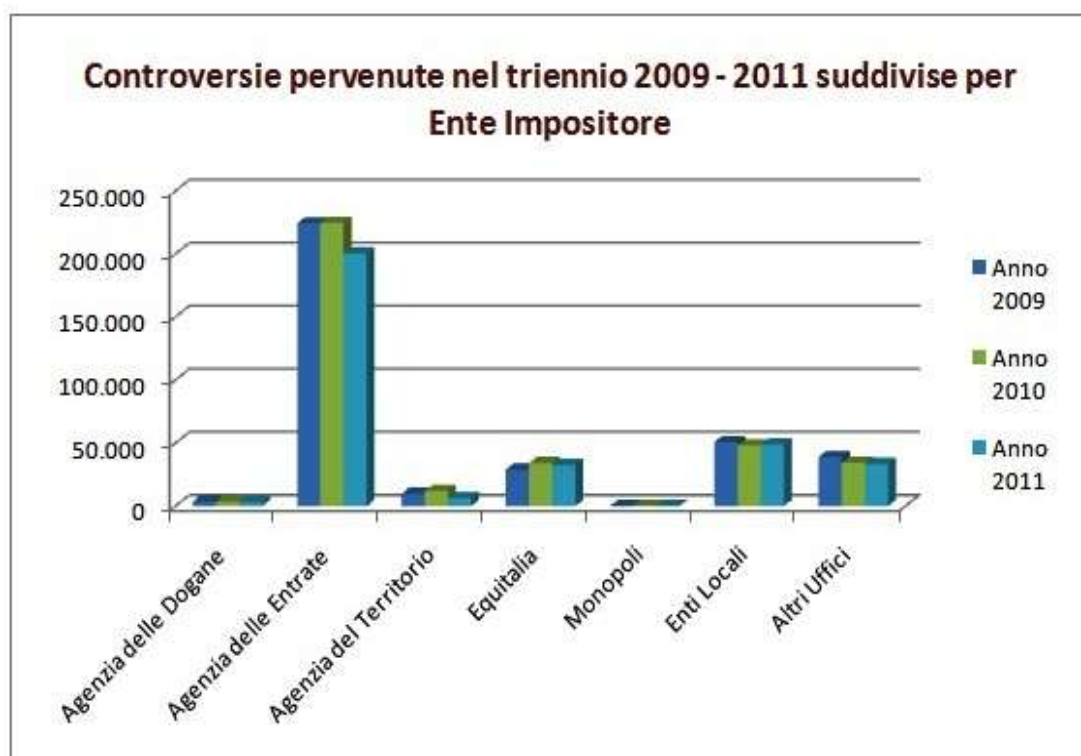
Numero di controversie pervenute nel triennio 2009-2011 suddivise per Ente impositore

Anno 2009	Agenzia delle Dogane	Agenzia delle Entrate	Agenzia del Territorio	Equitalia	Monopoli	Enti Locali	Altri Uffici	Totali
CTP	2.708	181.926	6.214	26.291	7	44.661	33.659	295.466
CTR	999	42.239	3.494	2.586	9	5.950	5.135	60.412
Totale	3.707	224.165	9.708	28.877	16	50.611	38.794	355.878

Anno 2010	Agenzia delle Dogane	Agenzia delle Entrate	Agenzia del Territorio	Equitalia	Monopoli	Enti Locali	Altri Uffici	Totali
CTP	2.523	178.573	8.028	30.778	48	41.875	27.097	288.922
CTR	946	45.909	3.946	3.259	16	6.306	7.123	67.505
Totale	3.469	224.482	11.974	34.037	64	48.181	34.220	356.427

- 1 -

Anno 2011	Agenzia delle Dogane	Agenzia delle Entrate	Agenzia del Territorio	Equitalia	Monopoli	Enti Locali	Altri Uffici	Totali
CTP	2.098	157.456	5.184	29.179	176	43.074	20.819	257.986
CTR	955	42.856	1.135	3.347	56	5.680	12.401	66.430
Totale	3.053	200.312	6.319	32.526	232	48.754	33.220	324.416



Numero di controversie pervenute nel triennio 2009-2011 suddivise per Tipologia Atto Impugnato

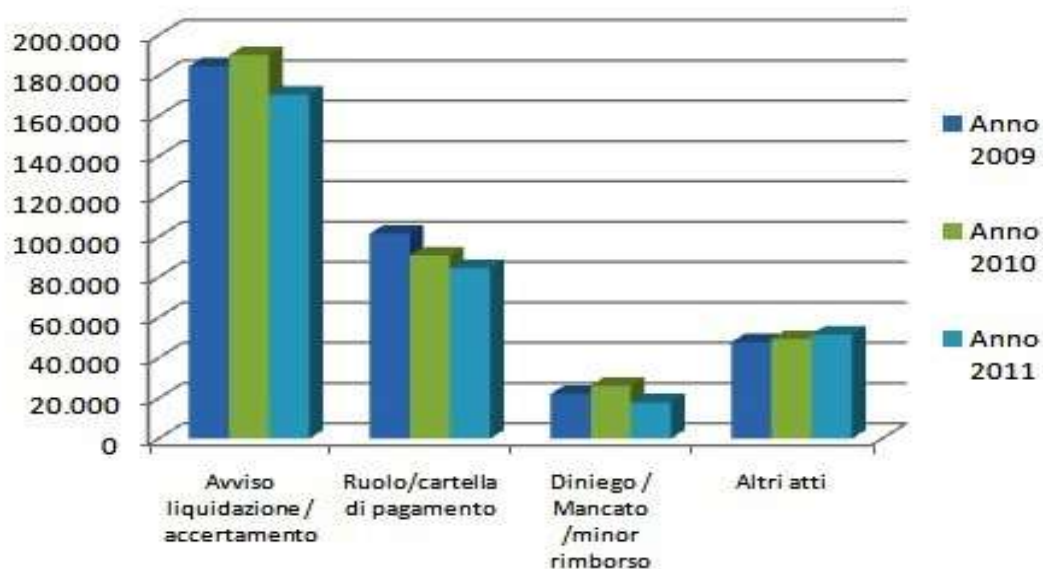
Anno 2009					
	Avviso liquidazione / accertamento	Ruolo/cartella di pagamento	Diniego / Mancato /minor rimborso	Altri atti	Totali
CTP	151.736	87.224	17.156	39.350	295.466
CTR	32.747	14.362	4.911	8.392	60.412
Totale	184.483	101.586	22.067	47.742	355.878

30/mag/12

Anno 2010					
	Avviso liquidazione / accertamento	Ruolo/cartella di pagamento	Diniego / Mancato /minor rimborso	Altri atti	Totali
CTP	151.239	77.647	21.385	38.651	288.922
CTR	38.886	13.155	4.795	10.669	67.505
Totale	190.125	90.802	26.180	49.320	356.427

Anno 2011					
	Avviso liquidazione / accertamento	Ruolo/cartella di pagamento	Diniego / Mancato /minor rimborso	Altri atti	All
CTP	133.519	73.552	14.475	36.440	257.986
CTR	36.876	10.930	3.465	15.159	66.430
Totale	170.395	84.482	17.940	51.599	324.416

Controversie pervenute nel triennio 2009 - 2011 suddivise per Tipologia Atti Impugnati



Prospetto N. 04

VARIAZIONE DELLA SOCCOMBENZA DELLE PARTI NEL TRIENNIO 2009-2011

- DISTINZIONE PER TIPOLOGIA DI ESITO

(limitatamente agli esiti: Favorevole all'Ufficio – Favorevole al Contribuente – Giudizio Intermedio)

Nei prospetti viene messa in evidenza la ripartizione numerica e percentuale della soccombenza tra le parti processuali, con due diverse rappresentazioni, una a livello globale considerando tutti gli Enti impositori e l'altra per i soli atti emessi dalla Agenzia delle Entrate, i quale abbiamo visto, nel precedente prospetto, costituiscono la prevalenza di quanto impugnato dai contribuenti.

Va preliminarmente precisato che come tipologia di provvedimenti adottati sono stati considerati congiuntamente le decisioni del merito della causa e le decisioni cosiddette di rito, e che, numericamente, i dati riportati rappresentano solo le tre principali categorie di esiti: Favorevole all'Ufficio – Favorevole al Contribuente – Giudizio Intermedio.

A livello complessivo il rapporto dell'esito è leggermente a favore della Pubblica Amministrazione nei giudizi di primo grado, considerato che vede una percentuale positiva per quest'ultima mediamente del 46% a fronte di un 42% a favore dei contribuenti, mentre registra un'inversione di tendenza nel grado di appello dove la P.A. vince mediamente il 45% delle volte a fronte di una vittoria del contribuente in media del 47%.

Se passiamo ad analizzare gli stessi dati, ma limitatamente ai ricorsi/appelli proposti contro atti dell'Agenzia delle Entrate, vediamo che, mentre rimane costante il rapporto percentuale a favore dell'Agenzia nei giudizi di primo grado, con una media positiva del 45% contro il 41% dei contribuenti, aumenta la percentuale media a favore dei contribuenti nei giudizi di appello, nei quali questi ultimi vincono mediamente il 48% delle volte a fronte del 43% della'Agenzia.

In ambedue i casi i valori riscontrati sembrano trarre in parte origine dalla circostanza che nel grado di appello tendenzialmente soccombe più spesso l'appellante e gli uffici presentano una maggiore propensione a proporre il ricorso contro la sentenza a loro sfavorevole.

I valori percentuali dei giudizi intermedi, ove le richieste della parte ricorrente vengono accolte parzialmente, risultano pressoché costanti nel tempo attestandosi intorno al 12% per le Commissioni Provinciali ed al 9% per le Regionali.

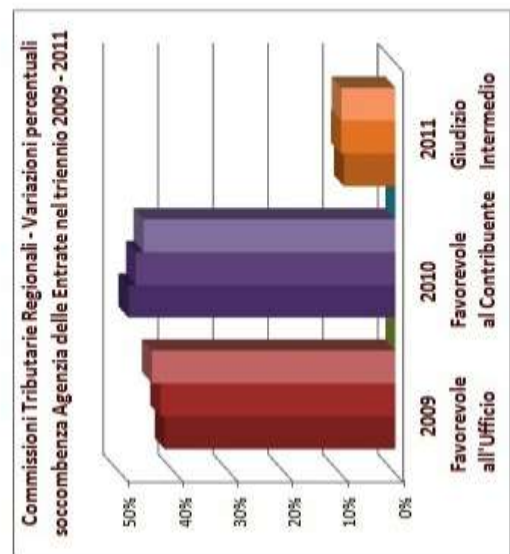
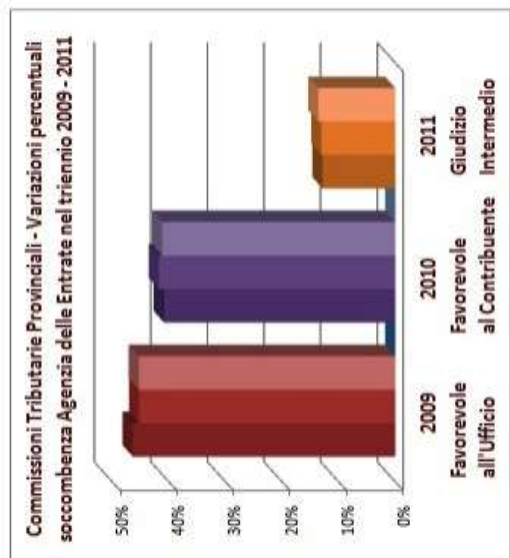
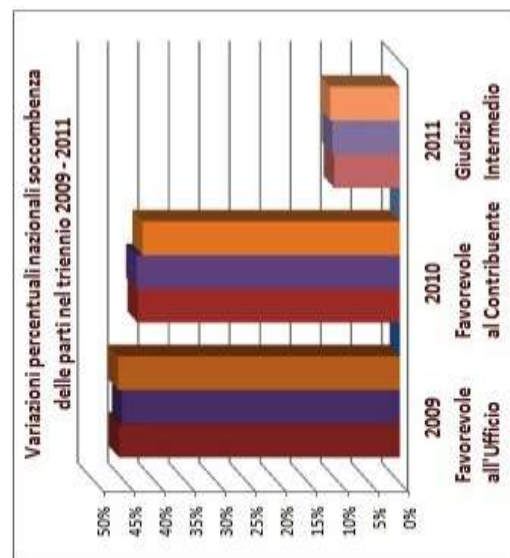
I prospetti di dettaglio per regione mettono in evidenza la forbice dei valori che danno origine alle medie già esaminate, con le singole soccombenze che passano da valori superiori al 70% a quelli inferiori al 20%.

VARIAZIONE DELLA SOCCOMBENZA DELLE PARTI NEL TRIENNIO 2009 - 2011

DISTINZIONE PER TIPOLOGIA DI ESITO

Nazionali	2009					2010					2011				
	Favorevole all'ufficio	% sul totale	Favorevole al contribuente	% sul totale	Totale	Favorevole all'ufficio	% sul totale	Favorevole al contribuente	% sul totale	Totale	Favorevole all'ufficio	% sul totale	Favorevole al contribuente	% sul totale	Totale
CTP	104.569	46%	95.157	42%	225.033	108.859	46%	98.170	42%	234.174	97.850	47%	86.324	41%	209.332
CTR	22.377	45%	23.441	47%	50.216	22.829	42%	26.758	49%	54.380	23.692	45%	24.697	46%	53.219
All	126.946	46%	118.598	43%	275.249	131.688	46%	124.928	43%	288.554	121.542	46%	111.021	42%	262.551

Agenzia delle Entrate	2009					2010					2011				
	Favorevole all'ufficio	% sul totale	Favorevole al contribuente	% sul totale	Totale	Favorevole all'ufficio	% sul totale	Favorevole al contribuente	% sul totale	Totale	Favorevole all'ufficio	% sul totale	Favorevole al contribuente	% sul totale	Totale
CTP	63.327	46%	55.813	41%	136.666	66.612	45%	61.535	42%	147.348	59.343	45%	52.904	41%	131.036
CTR	16.613	42%	19.216	49%	39.540	17.121	43%	18.904	47%	39.994	16.583	44%	17.160	46%	37.415
All	79.940	45%	75.029	43%	176.206	83.733	45%	80.439	43%	187.342	75.926	45%	71.064	42%	168.451



C. T. Provinciali	2009					2010					2011				
	Favorevole all'ufficio	% sul totale	Favorevole al contribuente	% sul totale	Gudizio intermedio	% sul totale	Totale	Favorevole all'ufficio	% sul totale	Favorevole al contribuente	% sul totale	Favorevole all'ufficio	% sul totale	Gudizio intermedio	% sul totale
ABRUZZO	1.524	53%	1.024	35%	346	12%	2.894	3.915	60%	2.216	34%	7%	6.565	2.063	54%
BASILICATA	921	48%	746	39%	249	13%	1.916	1.015	41%	1.170	48%	11%	2.447	987	52%
BOLZANO	417	55%	283	37%	58	8%	758	184	41%	170	38%	20%	445	134	39%
CALABRIA	8.168	49%	7.221	43%	1.389	8%	16.778	8.589	47%	8.207	45%	9%	18.366	6.804	46%
CAMPANIA	19.629	43%	20.757	46%	4.778	11%	45.164	20.480	44%	20.004	43%	12%	46.106	18.663	46%
E. ROMAGNA	3.820	47%	3.375	42%	931	11%	8.126	4.715	50%	3.765	40%	10%	9.391	4.463	49%
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.955	59%	988	30%	379	11%	3.322	1.295	48%	1.011	38%	14%	2.684	863	45%
LAZIO	16.800	50%	12.530	38%	4.050	12%	33.380	14.839	47%	12.593	40%	13%	31.458	14.140	47%
LIGURIA	2.621	49%	1.786	33%	940	18%	5.347	2.510	49%	1.637	32%	19%	5.144	2.263	49%
LOMBARDIA	9.896	48%	8.096	39%	2.724	13%	20.716	10.396	46%	8.886	40%	14%	22.449	9.826	47%
MARCHE	1.724	45%	1.574	41%	500	13%	3.798	1.522	41%	1.680	45%	14%	3.705	1.459	44%
MOLISE	756	47%	675	42%	170	11%	1.601	878	47%	824	44%	10%	1.881	692	44%
PIEMONTE	3.543	55%	2.211	34%	732	11%	6.486	3.870	58%	2.176	32%	10%	6.726	3.346	57%
PUGLIA	6.913	39%	9.308	52%	1.584	9%	17.805	7.811	46%	7.597	44%	10%	17.128	7.594	49%
SARDEGNA	2.541	64%	1.052	26%	379	10%	3.972	2.179	58%	1.096	29%	13%	3.775	2.216	65%
SICILIA	11.609	37%	16.738	53%	3.190	10%	31.537	12.243	37%	17.887	54%	9%	33.097	12.504	37%
TOSCANA	4.547	50%	3.304	36%	1.288	14%	9.139	4.436	47%	3.476	37%	16%	9.411	4.772	51%
TRENTO	286	50%	152	27%	130	23%	568	367	61%	131	22%	10%	606	224	50%
UMBRIA	3.033	70%	912	21%	363	8%	4.308	3.784	75%	938	19%	7%	5.064	1.482	57%
VALLE D'AOSTA	71	46%	65	42%	17	11%	153	54	35%	77	50%	15%	155	65	45%
VENETO	3.795	52%	2.360	32%	1.110	15%	7.265	3.797	50%	2.629	35%	15%	7.571	3.290	53%
	104.569	46%	95.157	42%	25.307	11%	225.033	108.859	46%	98.170	42%	12%	234.174	97.850	47%
														86.324	41%
														25.158	12%
														209.332	

C. T. Regionali	2009					2010					2011				
	Favorevole all'ufficio	% sul totale	Favorevole al contribuente	% sul totale	Gudizio intermedio	% sul totale	Totale	Favorevole all'ufficio	% sul totale	Favorevole al contribuente	% sul totale	Favorevole all'ufficio	% sul totale	Gudizio intermedio	% sul totale
ABRUZZO	435	49%	402	45%	57	6%	894	722	47%	664	43%	9%	1.527	1.231	64%
BASILICATA	262	45%	289	50%	31	5%	582	337	52%	284	44%	5%	651	259	40%
BOLZANO	58	36%	82	52%	19	12%	159	60	34%	80	46%	20%	175	48	32%
CALABRIA	975	46%	951	45%	202	9%	2.128	985	46%	936	44%	10%	2.125	831	49%
CAMPANIA	3.436	39%	4.433	51%	867	10%	8.736	3.240	30%	6.730	62%	7%	10.774	4.503	37%
E. ROMAGNA	1.148	44%	1.331	51%	155	6%	2.634	1.131	43%	1.322	50%	10%	2.644	957	44%
FRIULI VENEZIA GIULIA	405	44%	434	47%	90	10%	929	458	45%	453	45%	10%	1.015	340	40%
LAZIO	3.321	49%	3.029	44%	459	7%	6.809	3.829	51%	3.280	43%	6%	7.564	4.006	54%
LIGURIA	877	47%	795	43%	185	10%	1.857	736	44%	777	46%	10%	1.689	620	42%
LOMBARDIA	3.397	47%	3.213	44%	635	9%	7.245	3.347	44%	3.480	46%	10%	7.622	3.222	45%
MARCHE	519	40%	651	50%	120	9%	1.290	507	38%	618	47%	15%	1.322	411	41%
MOLISE	105	34%	177	57%	31	10%	313	105	31%	207	62%	7%	335	110	31%
PIEMONTE	767	45%	766	45%	165	10%	1.698	821	44%	857	46%	9%	1.850	836	46%
PUGLIA	2.065	48%	1.860	43%	384	9%	4.309	2.034	46%	1.807	43%	9%	4.229	1.705	51%
SARDEGNA	343	42%	370	45%	101	12%	814	166	32%	267	51%	18%	526	291	43%
SICILIA	1.969	40%	2.462	51%	443	9%	4.874	1.762	40%	2.268	51%	10%	4.488	1.768	41%
TOSCANA	1.066	44%	1.151	46%	230	9%	2.477	1.203	42%	1.457	50%	8%	2.886	1.144	42%
TRENTO	76	59%	37	29%	15	12%	128	71	61%	39	33%	6%	117	109	63%
UMBRIA	190	50%	156	41%	34	9%	380	248	43%	290	50%	7%	578	349	41%
VALLE D'AOSTA	46	64%	23	32%	3	4%	72	27	64%	13	31%	5%	42	16	41%
VENETO	887	47%	829	44%	172	9%	1.888	1.020	46%	928	42%	12%	2.221	936	44%
	22.377	45%	23.441	47%	4.398	9%	50.216	22.829	42%	26.758	49%	9%	54.380	23.692	45%
														4.830	9%
														211	10%
														53.219	

Prospetto N. 05

PROIEZIONI VARIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE – ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - TRIENNIO 2009 – 2011

(limitatamente agli esiti: Favorevole all’Ufficio – Favorevole al Contribuente – Giudizio Intermedio)

Nei prospetti si è proceduto ad individuare il valore economico delle decisioni assunte dai giudici tributari nel periodo in esame, sia come dato complessivo che per ognuna delle singole fasce in cui il valore delle cause è stato ripartito ai fini del pagamento del Contributo Unificato, introdotto con l'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 ed art. 28 legge n. 183 del 12 novembre 2011.

PROIEZIONI VARIAZIONI TOTALI

L’acquisizione del valore della causa nel sistema informativo di gestione del contenzioso tributario è stato esteso a tutti i ricorsi/appelli presentati a partire dal 17 settembre 2011, a seguito della modifica all’articolo 22, comma 1 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (così come modificato dall’articolo 2, comma 35-quater, lettera c, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 216 del 16 settembre 2011) la quale disposizione prevede ora l’obbligo per la parte ricorrente di depositare, all’atto della costituzione in giudizio, la nota contenente la richiesta di iscrizione a ruolo del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi o degli appelli, nella quale è obbligatorio indicare il valore dell’atto che si impugna. Conseguentemente i dati sul valore di causa disponibili nel sistema informativo per i tre anni

in questione, non essendone obbligatoria l'acquisizione, risultano parziali ed è stato, pertanto, necessario procedere a delle proiezioni che sono state effettuate tenendo conto del rapporto tra totale dei ricorsi/appelli depositati, numero di quelli privi del valore di causa ed importo medio delle fasce di valore.

Il risultato evidenziato nei prospetti e grafici denota un costante aumento del valore del contenzioso essendo passato quest'ultimo da € 13.661.204.312 del 2009 agli oltre € 17.000.000.000 del 2011, con un incremento, quindi, di più del 30%.

Il dato, pur con le limitazioni dovute al metodo di proiezione adottato, assume particolare significato se incrociato con i numeri del prospetto n. 02 sulla quantità dei ricorsi/appelli pervenuti nelle Commissioni nel medesimo periodo: mentre difatti il numero dei procedimenti di contenzioso diminuisce complessivamente, nei due gradi di giudizio, di circa l'8% il loro valore aumenta, come visto, del 30%.

PROIEZIONI VARIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE – ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - ESITO FAVOREVOLE ALL'UFFICIO

Si è voluto analizzare l'andamento del valore medio di causa, distinto nelle sette fasce da “Fino a € 2582,28” ad “Oltre i € 200.000”, in relazione all'esito del giudizio.

I prospetti esaminano l'esito favorevole all'ufficio: in questo caso si nota, innanzitutto, che i ricorsi/appelli decisi appartenenti alle fasce di valore sotto i 20.000 euro, pur rappresentando numericamente oltre il 70% del totale, corrisponde al contrario ad un importo complessivo non superiore all'8% del valore totale della categoria.

Anche l'andamento tra quantità e valore ha un andamento inverso, come efficacemente visualizzato dai grafici.

PROIEZIONI VARIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE – ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - ESITO FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE

Anche i prospetti dell'andamento del valore di causa per gli esiti favorevoli al contribuente presentano le stesse caratteristiche di quelli con esito favorevole all'ufficio, sia in relazione al rapporto tra quantità e valore che alla distribuzione di essi tra le fasce più basse e quelle più alte.

Il numero delle cause sotto i 20.000 euro rappresenta, difatti, numericamente circa il 75% del totale, ma non oltre il 9% del valore.

Il dato che viene in evidenza raffrontando i prospetti delle due tipologie estreme degli esiti è che mediamente il valore complessivo delle decisioni favorevoli agli uffici è superiore a quelle favorevoli al contribuente di quasi il 27%.

PROIEZIONI VARIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE – ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - ESITO GIUDIZIO INTERMEDIO

Quando l'esito è parzialmente favorevole, pur rimanendo costante il forte aumento del valore delle cause appartenenti alle fasce più alte, la distribuzione quantitativa ha un andamento sinusoidale, o altalenante, indicando come i giudizi emessi a fronte di situazioni dove la ragione non pende decisamente da una delle due parti non abbiano un legame particolare o diretto con il valore delle controversie.

Un dato costante per tutte le tre tipologie di esiti esaminate è che il numero delle controversie appartenenti alle fasce da 0 a 20.000 euro tende nel triennio a diminuire progressivamente, mentre, al contrario aumentano quelle appartenenti alle fasce da 75.000 ad oltre i 200.000 euro.

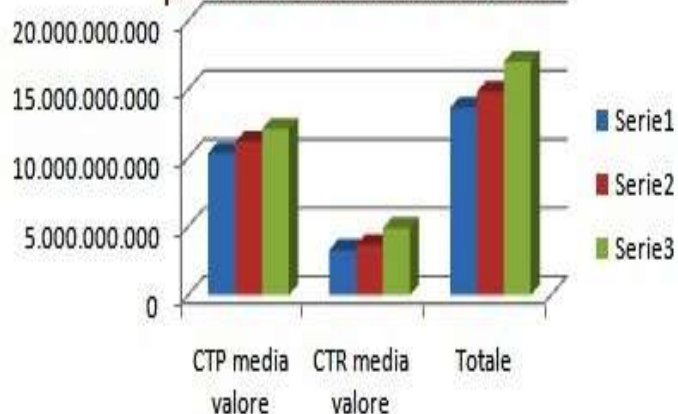
PROIEZIONI VARIAZIONI TOTALI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - TRIENNIO 2009 - 2011

Anno 2009	TOTALI
CTP media valore	10.369.164.920
CTR media valore	3.292.039.392
Totale	13.661.204.312
CTP media numero	225.033
CTR media numero	50.216
Totale	275.249

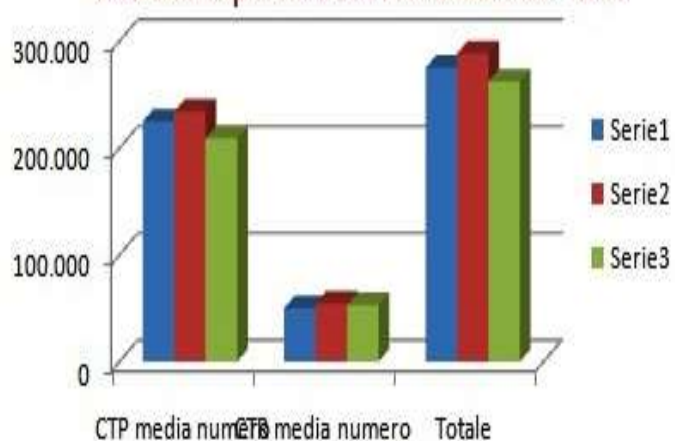
Anno 2010	TOTALI
CTP media valore	11.175.294.245
CTR media valore	3.657.863.990
Totale	14.833.158.236
CTP media numero	234.174
CTR media numero	54.380
Totale	288.554

Anno 2011	TOTALI
CTP media valore	12.121.758.032
CTR media valore	4.901.638.559
Totale	17.023.396.592
CTP media numero	209.332
CTR media numero	53.219
Totale	262.551

**Variazioni VALORE medio TOTALE delle controversie
per CTP e CTR nel triennio 2009 - 2011**



**Variazioni NUMERO medio TOTALE delle
controversie per CTP e CTR nel triennio 2009 - 2011**

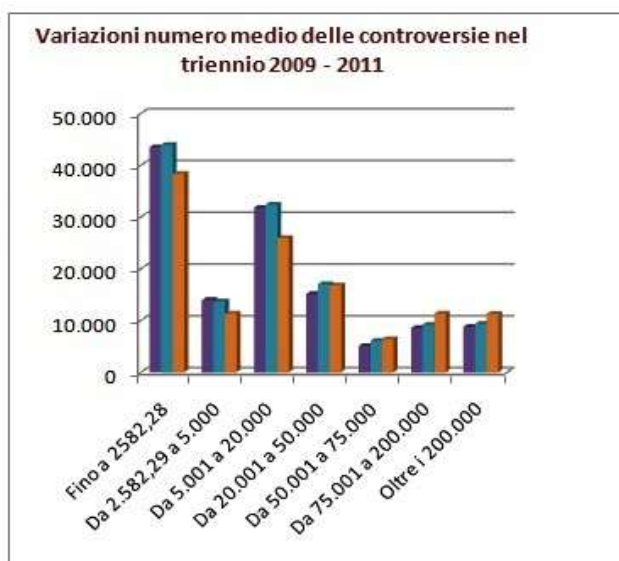
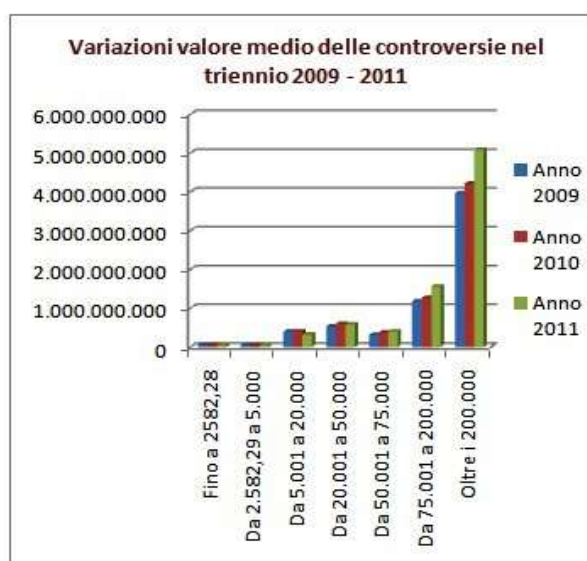


**PROIEZIONI VARIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE -
ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - TRIENNIO 2009 - 2011
ESITO FAVOREVOLE ALL'UFFICIO**

Favorevole all' ufficio								
Anno 2009	Fino a 2582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTP media valore	47.526.127	44.102.326	321.038.158	431.421.525	251.198.559	898.474.845	2.972.142.946	4.965.904.486
CTR media valore	7.474.987	8.119.145	76.245.619	99.627.609	68.257.983	281.164.798	993.371.495	1.534.261.636
Totale	55.001.114	52.221.471	397.283.777	531.049.134	319.456.542	1.179.639.642	3.965.514.442	6.500.166.121
CTP media numero	37.600	11.802	25.683	12.326	4.019	6.534	6.605	104.569
CTR media numero	5.914	2.173	6.100	2.847	1.092	2.045	2.207	22.377
Totale	43.514	13.974	31.783	15.173	5.111	8.579	8.812	126.946

Favorevole all' ufficio								
Anno 2010	Fino a 2582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTP media valore	48.158.409	43.309.971	330.657.765	472.487.678	301.073.020	1.028.471.868	3.114.116.023	5.338.274.733
CTR media valore	7.388.434	7.804.565	74.116.233	123.507.050	78.017.087	239.302.412	1.101.841.325	1.631.977.107
Totale	55.546.843	51.114.536	404.773.998	595.994.728	379.090.107	1.267.774.280	4.215.957.348	6.970.251.840
CTP media numero	38.100	11.590	26.453	13.500	4.817	7.480	6.920	108.859
CTR media numero	5.845	2.088	5.929	3.529	1.248	1.740	2.449	22.829
Totale	43.945	13.678	32.382	17.028	6.065	9.220	9.369	131.688

Favorevole all' ufficio								
Anno 2011	Fino a 2582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTP media valore	42.819.620	35.202.656	261.748.542	446.503.640	291.902.224	1.115.946.628	3.631.565.720	5.825.689.030
CTR media valore	5.672.976	7.149.559	62.899.115	141.490.249	109.745.852	444.143.100	1.453.559.237	2.224.660.088
Totale	48.492.596	42.352.215	324.647.657	587.993.889	401.648.075	1.560.089.728	5.085.124.957	8.050.349.117
CTP media numero	33.876	9.420	20.940	12.757	4.670	8.116	8.070	97.850
CTR media numero	4.488	1.913	5.032	4.043	1.756	3.230	3.230	23.692
Totale	38.364	11.333	25.972	16.800	6.426	11.346	11.300	121.542

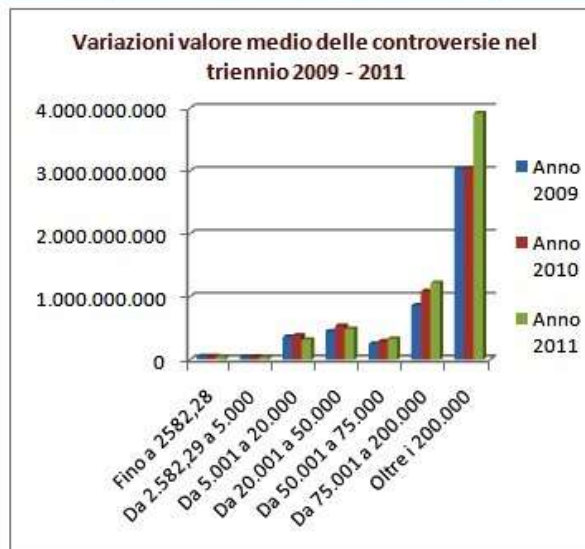


**PROIEZIONI VARIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE -
ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - TRIENNIO 2009 - 2011
ESITO FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE**

Favorevole al contribuente								
Anno 2009	Fino a 2582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTP media valore	50.150.554	39.692.813	276.793.160	353.540.651	191.575.995	641.145.332	2.198.993.183	3.751.891.688
CTR media valore	8.350.879	10.283.725	85.090.607	99.434.850	59.187.411	223.658.781	837.258.151	1.323.264.404
Totale	58.501.433	49.976.538	361.883.768	452.975.501	250.763.406	864.804.113	3.036.251.334	5.075.156.092
CTP media numero	39.676	10.622	22.143	10.101	3.065	4.663	4.887	95.157
CTR media numero	6.607	2.752	6.807	2.841	947	1.627	1.861	23.441
Totale	46.283	13.373	28.951	12.942	4.012	6.289	6.747	118.598

Favorevole al contribuente								
Anno 2010	Fino a 2582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTP media valore	48.014.396	39.704.183	296.702.096	406.678.647	222.414.403	827.035.460	2.083.644.790	3.924.193.975
CTR media valore	10.166.184	10.808.670	88.355.535	126.675.156	68.635.043	261.586.517	960.503.931	1.526.731.036
Totale	58.180.580	50.512.853	385.057.631	533.353.803	291.049.447	1.088.621.977	3.044.148.720	5.450.925.011
CTP media numero	37.986	10.625	23.736	11.619	3.559	6.015	4.630	98.170
CTR media numero	8.043	2.892	7.068	3.619	1.098	1.902	2.134	26.758
Totale	46.029	13.517	30.805	15.239	4.657	7.917	6.765	124.928

Favorevole al contribuente								
Anno 2011	Fino a 2582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTP media valore	40.456.204	33.347.459	245.398.749	357.780.859	232.278.824	838.960.482	2.574.772.475	4.322.995.051
CTR media valore	7.335.642	7.728.502	71.842.539	129.617.167	101.701.781	379.152.256	1.345.469.474	2.042.847.360
Totale	47.791.846	41.075.961	317.241.288	487.398.026	333.980.605	1.218.112.737	3.920.241.949	6.365.842.411
CTP media numero	32.006	8.924	19.632	10.222	3.716	6.102	5.722	86.324
CTR media numero	5.804	2.068	5.747	3.703	1.627	2.757	2.990	24.697
Totale	37.810	10.992	25.379	13.926	5.344	8.859	8.712	111.021

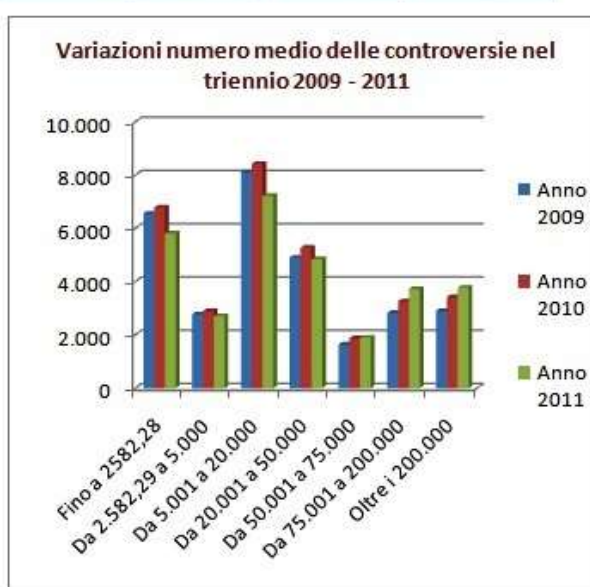
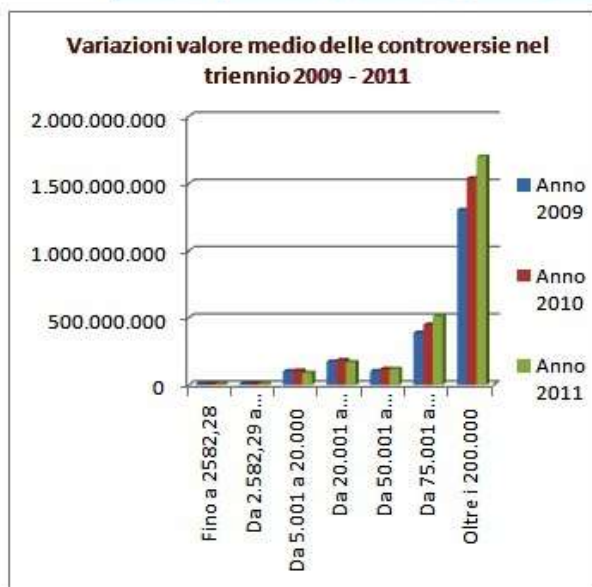


**PROIEZIONI VARIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DEFINITE -
ANALISI PER NUMERO E VALORE MEDIO DI CAUSA - TRIENNIO 2009 - 2011
ESITO GIUDIZIO INTERMEDIO**

Anno 2009		Giudizio intermedio						
CTP media valore	Fino a 2582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTR media valore	7.341.807	9.011.000	86.431.643	151.619.846	82.439.820	316.916.025	997.608.605	1.651.368.746
Totale	940.341	1.349.169	15.042.910	19.911.343	19.829.291	72.205.970	305.234.328	434.513.352
CTP media numero	8.282.147	10.360.168	101.474.554	171.531.190	102.269.111	389.121.995	1.302.842.933	2.085.882.099
CTR media numero	5.808	2.411	6.915	4.332	1.319	2.305	2.217	25.307
Totale	744	361	1.203	569	317	525	678	4.398
	6.552	2.772	8.118	4.901	1.636	2.830	2.895	29.705

Anno 2010		Giudizio intermedio						
CTP media valore	Fino a 2582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTR media valore	7.329.538	9.432.905	91.737.976	161.737.095	99.377.631	364.840.129	1.178.370.264	1.912.825.537
Totale	1.249.283	1.390.023	13.550.055	23.061.663	17.933.897	83.292.988	358.677.938	499.155.847
CTP media numero	8.578.821	10.822.928	105.288.031	184.798.758	117.311.528	448.133.117	1.537.048.202	2.411.981.385
CTR media numero	5.799	2.524	7.339	4.621	1.590	2.653	2.619	27.145
Totale	988	372	1.084	659	287	606	797	4.793
	6.787	2.896	8.423	5.280	1.877	3.259	3.416	31.938

Anno 2011		Giudizio intermedio						
CTP media valore	Fino a 2582,28	Da 2.582,29 a 5.000	Da 5.001 a 20.000	Da 20.001 a 50.000	Da 50.001 a 75.000	Da 75.001 a 200.000	Oltre i 200.000	All
CTR media valore	6.341.561	9.061.893	79.573.082	141.622.816	101.795.376	404.409.397	1.230.269.827	1.973.073.952
Totale	1.004.073	1.060.189	10.727.423	28.050.881	16.844.714	107.274.229	469.169.604	634.131.111
CTP media numero	7.345.634	10.122.082	90.300.505	169.673.698	118.640.089	511.683.626	1.699.439.430	2.607.205.063
CTR media numero	5.017	2.425	6.366	4.046	1.629	2.941	2.734	25.158
Totale	794	284	858	801	270	780	1.043	4.830
	5.811	2.709	7.224	4.848	1.898	3.721	3.777	29.988



Prospetto N. 06

**ESITO DELLE CONTROVERSIE SUDDIVISE PER TIPOLOGIA ATTO
IMPUGNATO TRIENNIO 2009 - 2011**

(limitatamente agli esiti: Favorevole all'Ufficio – Favorevole al Contribuente – Giudizio Intermedio)

In questi prospetti si è voluto analizzare il rapporto esistente tra le diverse tipologie di atti impugnati ed i rispettivi esiti del giudizio.

I dati esposti permettono di verificare che nel triennio il rapporto tra le quattro macro categorie di atti impugnati rimane costante rispetto ai tre esiti esaminati, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, denotando una sostanziale indifferenza del favore dell'esito rispetto ad essi: sostanzialmente il contribuente e la P.A. vincono o perdono nella stessa proporzione a prescindere dalla tipologia di atto impugnato.

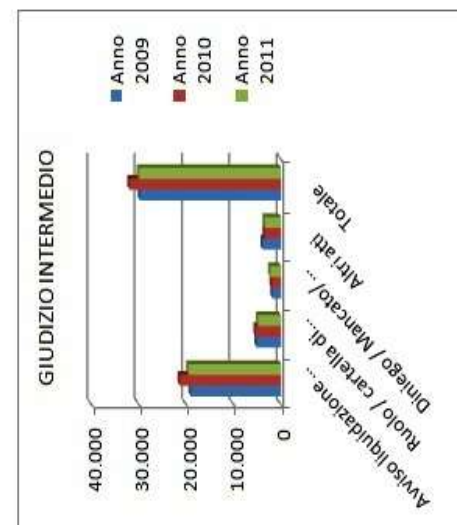
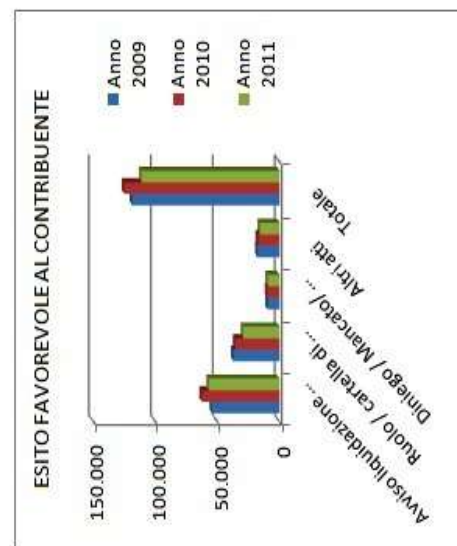
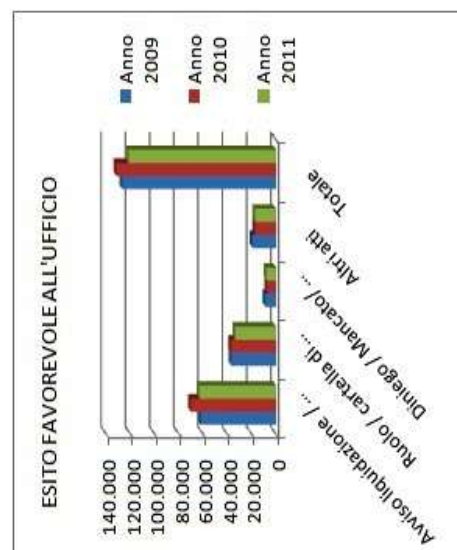
Macro categorie di atti utilizzate: Avviso liquidazione / accertamento - Ruolo / cartella di pagamento - Diniego / Mancato/ minor rimborso - Altri atti

ESITO DELLE CONTROVERSIE SUDDIVISE PER TIPOLOGIA ATTO IMPUGNATO TRIENNIO 2009 - 2011

Anno 2009	Favorevole all' ufficio					Favorevole al contribuente					Giudizio intermedio				
	Avviso liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Diniego / Mancato/ minor rimborso	Altri atti	Totale	Avviso liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Diniego / Mancato/ minor rimborso	Altri atti	Totale	Avviso liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Diniego / Mancato/ minor rimborso	Altri atti	Totale
CTP	50.079	31.538	6.312	16.640	104.569	41.402	32.349	6.092	15.314	95.157	16.125	4.562	1.250	3.370	25.307
CTR	12.133	5.237	2.355	2.652	22.377	12.941	4.826	3.404	2.270	23.441	2.884	547	503	464	4.398
Totale	62.212	36.775	8.667	19.292	126.946	54.343	37.175	9.496	17.584	118.598	19.009	5.109	1.753	3.834	29.705

Anno 2010	Favorevole all' ufficio					Favorevole al contribuente					Giudizio intermedio				
	Avviso liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Diniego / Mancato/ minor	Altri atti	Totale	Avviso liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Diniego / Mancato/ minor	Altri atti	Totale	Avviso liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Diniego / Mancato/ minor	Altri atti	Totale
CTP	56.965	31.466	5.302	15.126	108.859	48.072	29.572	7.049	13.477	98.170	18.008	4.649	1.440	3.048	27.145
CTR	13.371	5.658	1.824	1.976	22.829	14.366	5.817	2.816	3.759	26.758	3.313	624	467	389	4.793
Totale	70.336	37.124	7.126	17.102	131.688	62.438	35.389	9.865	17.236	124.928	21.321	5.273	1.907	3.437	31.938

Anno 2011	Favorevole all' ufficio					Favorevole al contribuente					Giudizio intermedio				
	Avviso liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Diniego / Mancato/ minor	Altri atti	Totale	Avviso liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Diniego / Mancato/ minor	Altri atti	Totale	Avviso liquidazione / accertamento	Ruolo / cartella di pagamento	Diniego / Mancato/ minor	Altri atti	Totale
CTP	49.232	28.238	5.672	14.708	97.850	42.841	23.722	6.985	12.776	86.324	16.156	4.240	1.895	2.867	25.158
CTR	13.797	5.339	2.068	2.488	23.692	13.999	5.499	2.447	2.752	24.697	3.364	587	357	522	4.830
Totale	63.029	33.577	7.740	17.196	121.542	56.840	29.221	9.432	15.528	111.021	19.520	4.827	2.252	3.389	29.988



Prospetto N. 07

ESITO DELLE CONTROVERSIE SUDDIVISE PER UFFICIO IMPOSITORE TRIENNIO 2009 - 2011 (limitatamente agli esiti: Favorevole all'Ufficio – Favorevole al Contribuente – Giudizio Intermedio)

I dati esposti analizzano le tre tipologie di esiti principali in relazione all'Ufficio impositore che ha emesso l'atto impugnato.

Nell'andamento triennale i dati significativi sembrano essere quelli riferiti agli atti emessi dalla Agenzia delle Entrate per i quali si riscontra una lieve diminuzione dei giudizi favorevoli all'Ufficio, che passano da una media del 63,3% del 2009 al 62,5% del 2011, mentre di contrario aumentano i giudizi favorevoli al contribuente, che passano da una media del 63% del 2009 al 64% del 2011.

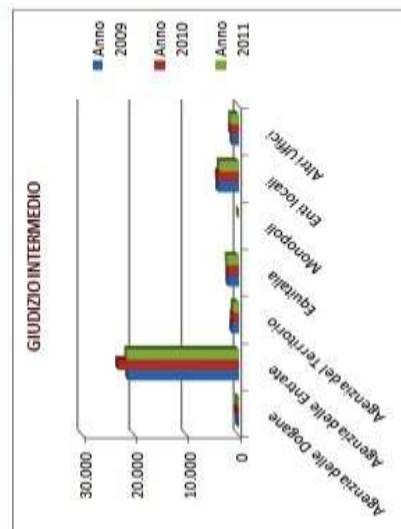
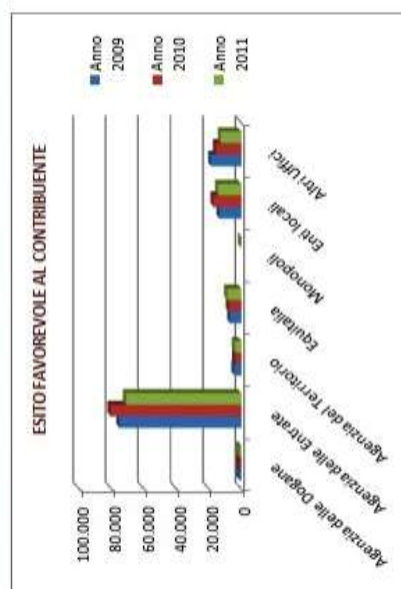
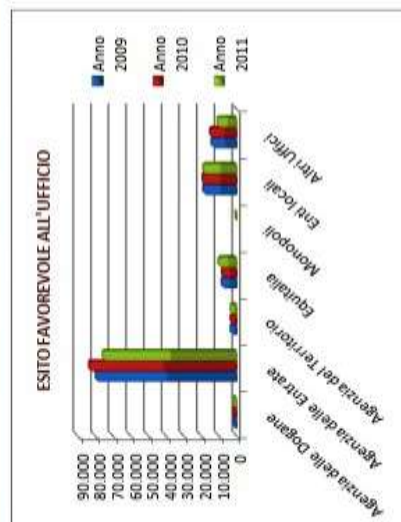
Costante rimane invece l'andamento dei giudizi per atti emessi dagli altri enti in tutte e tre le tipologie di esito.

ESITO DELLE CONTROVERSIE SUDDIVISE PER UFFICIO IMPOSITORE TRIENNIO 2009 - 2011

Anno 2009	Favorevole all'ufficio						Favorevole al contribuente						Giudizio intermedio					
	Agenda delle Dogane	Agenda delle Entrate	Agenda del Territorio	Equitalia	Monopoli	Altri Uffici	Totale	Agenda delle Dogane	Agenda delle Entrate	Agenda del Territorio	Equitalia	Monopoli	Altri Uffici	Totale	Agenda delle Dogane	Agenda delle Entrate	Agenda del Territorio	Totale
CTP	1.141	63.327	3.145	8.024	16.097	12.835	104.569	807	55.813	3.267	6.228		11.572	17.470	94	17.526	1.101	1.861
CTR	464	16.613	356	609	2.914	1.421	22.377	308	19.216	685	464		1.739	1.029	29	3.711	151	119
Totale	1.605	79.940	3.501	8.633	19.011	14.256	126.946	1.115	75.029	3.952	6.692		13.311	18.499	123	21.237	1.252	1.980

Anno 2010	Favorevole all'ufficio						Favorevole al contribuente						Giudizio intermedio					
	Agenda delle Dogane	Agenda delle Entrate	Agenda del Territorio	Equitalia	Monopoli	Altri Uffici	Totale	Agenda delle Dogane	Agenda delle Entrate	Agenda del Territorio	Equitalia	Monopoli	Altri Uffici	Totale	Agenda delle Dogane	Agenda delle Entrate	Agenda del Territorio	Totale
CTP	1.354	66.612	2.997	7.616	16.842	13.438	108.859	633	61.535	937	6.861		14.724	13.480	151	19.201	992	1.880
CTR	358	17.121	367	804	2.630	1.549	22.829	414	18.904	2.670	652		2.180	1.938	68	3.969	137	123
Totale	1.712	83.733	3.364	8.420	19.472	14.987	131.688	1.047	80.439	3.607	7.513		16.904	15.418	219	23.170	1.129	2.003

Anno 2011	Favorevole all'ufficio						Favorevole al contribuente						Giudizio intermedio					
	Agenda delle Dogane	Agenda delle Entrate	Agenda del Territorio	Equitalia	Monopoli	Altri Uffici	Totale	Agenda delle Dogane	Agenda delle Entrate	Agenda del Territorio	Equitalia	Monopoli	Altri Uffici	Totale	Agenda delle Dogane	Agenda delle Entrate	Agenda del Territorio	Totale
CTP	1.410	59.343	2.180	9.151	24	16.258	97.850	727	53.904	1.621	7.746	20	11.758	10.548	164	17.789	590	1.987
CTR	435	16.583	1.281	1.105	23	2.724	23.692	322	17.160	2.151	842	4	2.270	1.948	39	3.672	417	166
Totale	1.845	75.926	3.461	10.256	47	18.982	121.542	1.049	71.064	3.772	8.588	24	14.028	12.496	203	21.461	1.007	2.153



Prospetto N. 08

RIPARTIZIONE DELL'ADDEBITO DELLE SPESE DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 2009 - 2011 IN RELAZIONE ALL'ESITO

(limitatamente agli esiti: Favorevole all'Ufficio – Favorevole al Contribuente – Giudizio Intermedio)

Con questa analisi dei dati si è voluto verificare come i collegi giudicanti addebitano le spese di giudizio in relazione all'esito dello stesso.

Il primo dato che emerge macroscopicamente per tutto il triennio è che ancora le compensazione delle spese tra le parti rappresenta la preponderante maggioranza numerica, anche se dobbiamo rilevare un significativo calo del 13%, passando il peso percentuale da oltre il 74% del totale del 2009 a poco più del 61% nel 2011.

Come ovvia conseguenza del dato appena esaminato, l'andamento delle spese a carico delle parti vede nello stesso periodo un incremento: in particolare quelle a carico del Contribuente passano dal 10% del totale nel 2009 al 17,9% nel 2011, mentre quelle a carico dell'Ufficio passano dal 6,8% del 2009 al 10,6% del 2011.

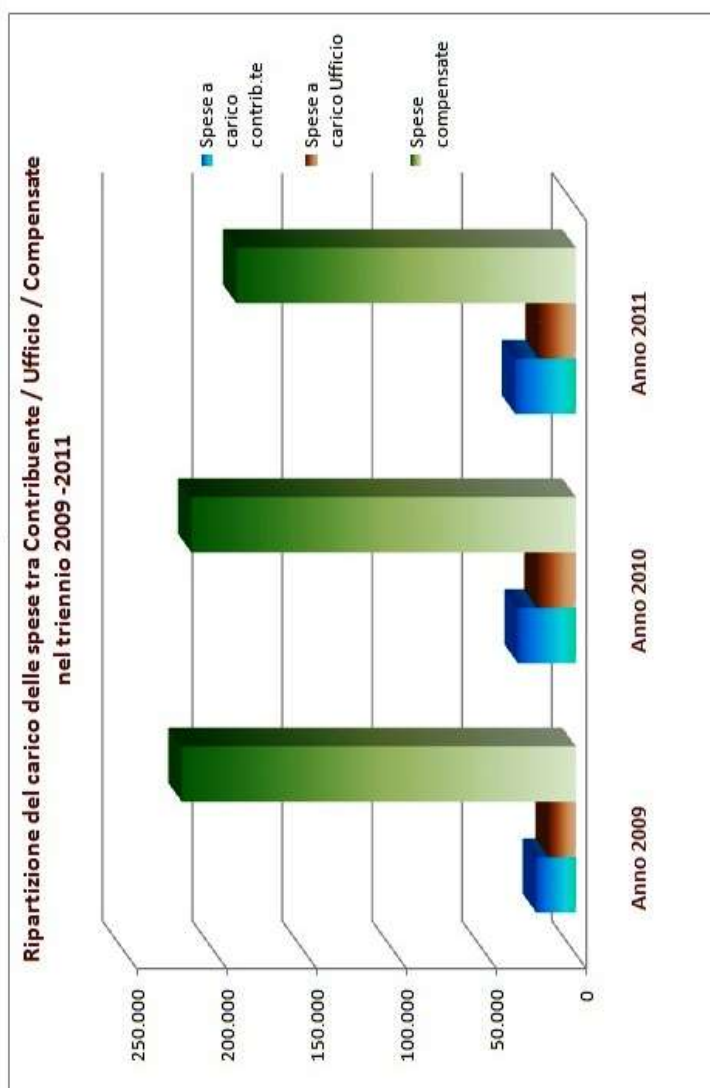
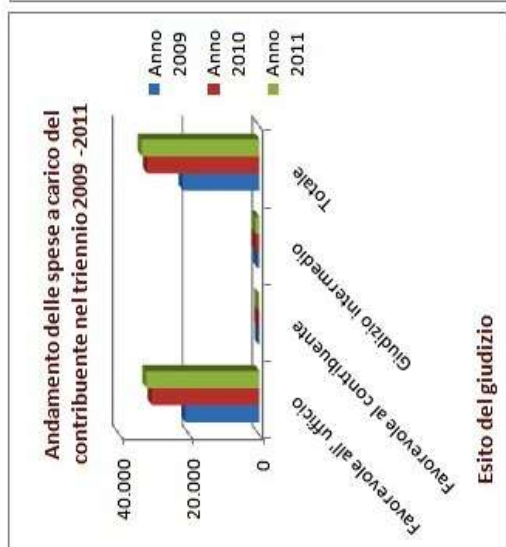
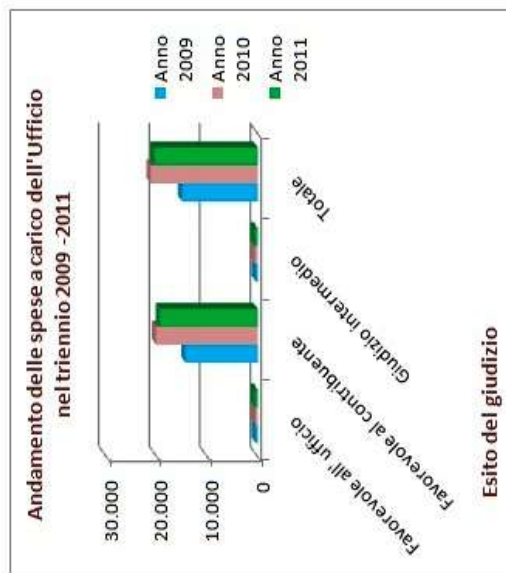
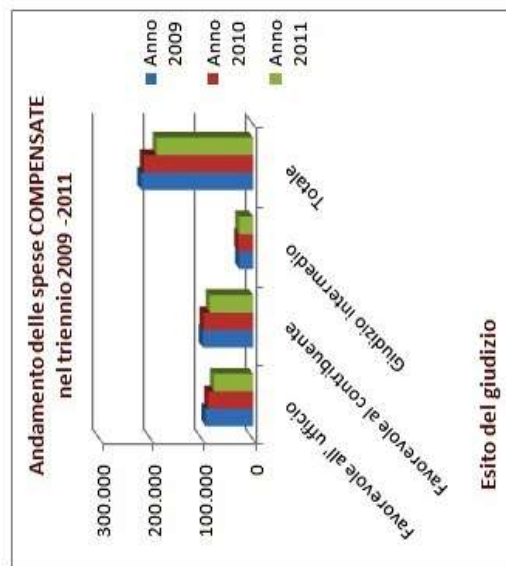
Quello che i grafici mettono in evidenza è come dell'incremento rilevato sia maggiore quello a carico del Contribuente rispetto di quello a carico dell'Ufficio.

RIPARTIZIONE DELL'ADDEBITO DELLE SPESE DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 2009 - 2011 IN RELAZIONE ALL'ESITO

Anno	Spese a carico del contribuente				Spese a carico dell'ufficio				Spese compensate				Spese non liquidate o Valore non disponibile			
	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Totale	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Totale	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Totale	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Totale
Anno 2009																
CTP	16.450	103	512	17.065	307	11.343	260	11.910	76.963	80.560	23.421	180.944	10.849	3.151	1.114	15.114
CTR	4.762	59	91	4.912	42	2.960	65	3.067	15.978	18.072	4.052	38.102	1.595	2.350	190	4.135
All	21.212	162	603	21.977	349	14.303	325	14.977	92.941	98.632	27.473	219.046	12.444	5.501	1.304	19.249

Anno	Spese a carico del contribuente				Spese a carico dell'ufficio				Spese compensate				Spese non liquidate			
	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Totale	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Totale	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Totale	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Totale
Anno 2010																
CTP	23.559	202	896	24.657	401	15.699	486	16.586	73.724	78.262	24.456	176.442	11.175	4.007	1.307	16.489
CTR	7.273	117	135	7.525	55	4.454	102	4.611	13.927	19.019	4.406	37.352	1.574	3.168	150	4.892
All	30.832	319	1.031	32.182	456	20.153	588	21.197	87.651	97.281	28.862	213.794	12.749	7.175	1.457	21.381

Anno	Spese a carico del contribuente				Spese a carico dell'ufficio				Spese compensate				Spese non liquidate			
	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Totale	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Totale	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Totale	Favorevole all'ufficio	Favorevole al contribuente	Giudizio intermedio	Totale
Anno 2011																
CTP	25.002	154	896	26.052	449	14.867	415	15.731	61.544	67.522	22.780	151.846	10.855	3.781	1.067	15.703
CTR	7.381	124	153	7.658	67	4.499	149	4.715	14.920	17.642	4.391	36.953	1.324	2.432	137	3.893
All	32.383	278	1.049	33.710	516	19.366	564	20.446	76.464	85.164	27.171	188.799	12.179	6.213	1.204	19.596



Prospetto N. 09

ANDAMENTO DELLE SENTENZE IMPUGNATE IN PRIMO E SECONDO GRADO DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 2009 – 2011

Il numero di sentenze impugnate nei gradi successivi dovrebbe rispecchiare la qualità delle sentenze emesse dai collegi giudicanti, in quanto si ritiene che minore è la quantità di contestazioni delle decisioni emesse e maggiore è il riconoscimento della giustezza del loro contenuto.

DATI RIEPILOGATIVI NAZIONALI

I prospetti riferiti ai dati globali nazionali, distinti per grado di giudizio, ci dicono due cose: la prima è che la percentuale di impugnazione è molto bassa sia per le sentenze delle commissioni Provinciali che per quelle delle Regionali e l'altra è che tale valore si è improvvisamente ridotto nell'anno 2011, anno che ha visto molti interventi nel campo della giustizia tributaria.

Come detto la percentuale di impugnazioni in appello è bassa e si attesta intorno al 26% per il biennio 2009 -2010, mentre scende al 18% nel 2011; ancora migliori sono i dati delle impugnazioni per Cassazione che vedono un valore medio del 16% per il detto biennio ed una discesa al 7% nel 2011.

ANDAMENTO DELLE SENTENZE IMPUGNATE PER FASCE DI VALORE

La stessa analisi dei prospetti precedenti è stata effettuata rispetto alle fasce di valore delle controversie per verificare come quest'ultimo incidesse sulla propensione a contestare le sentenze.

Fermo restando quanto detto per i dati a livello globale, i grafici evidenziano un netto aumento della percentuale di impugnazione all'aumentare del valore di causa, con dati che, per le sentenze di primo grado, passano da una media del 17% (per la fascia di valore "Fino ad € 2582,28") ad una media del 53% (per la fascia "Oltre i 200.000 euro").

Rimane comunque apprezzabile che quasi il 50% di contribuenti che ha visto rigettare il proprio ricorso per valori oltre i duecentomila euro, ne accetti l'esito e rinunci a far valere le ragioni in appello.

Rispetto al fenomeno della forte riduzione di impugnazioni avvenuta nel 2011, con il raffronto alle fasce di valore si può vedere come essa abbia interessato maggiormente la fascia più bassa con una riduzione quasi della metà, passando dal 20% al 11%.

Per quanto riguarda le impugnazioni per Cassazione, anche qui rileviamo un aumento della percentuale di impugnazione all'aumentare del valore di causa, con dati che passano da una media del 7% (per la fascia di valore "Fino ad € 2582,28") ad una media del 31% (per la fascia "Oltre i 200.000 euro").

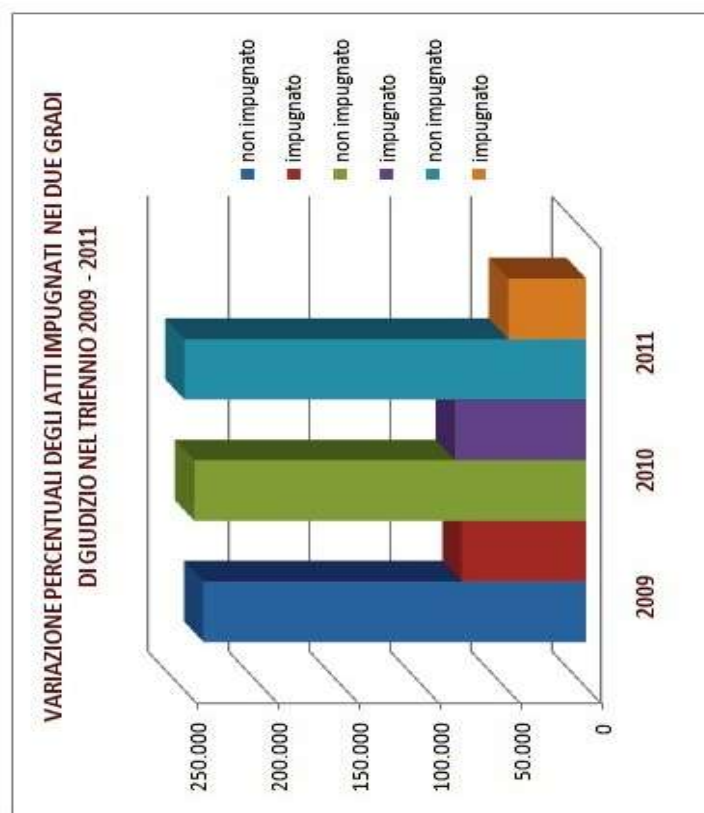
Contrariamente alle sentenze di primo grado, qui le fasce di valore più interessate dalla riduzione del 2011 sono quelle più alte, da 50.000 euro in su, le quali presentano un calo mediamente superiore al 50%.

ANDAMENTO DELLE SENTENZE IMPUGNATE PER ESITO DI SOCCOMBENZA

L'esame dei dati effettuato alla luce dell'esito del giudizio mette in evidenza una maggior propensione da parte dell'Ufficio ad impugnare le sentenze nelle quali è risultato soccombente, in modo costante nel triennio, con una differenza media del 12% in più rispetto alle impugnazioni fatte dal contribuente per sentenze dove lo stesso ha perso.

ANDAMENTO DELLE SENTENZE IMPUGNATE IN PRIMO E SECONDO GRADO DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 2009 - 2011
DATI RIEPILOGATIVI NAZIONALI

	2009					2010					2011				
	non impugnato	% sul totale	impugnato	% sul totale	Totale	non impugnato	% sul totale	impugnato	% sul totale	Totale	non impugnato	% sul totale	impugnato	% sul totale	Totale
CTP	194.406	74%	69.109	26%	263.515	197.467	73%	72.081	27%	269.548	199.336	82%	44.302	18%	243.638
CTR	42.232	85%	7.723	15%	49.955	44.812	83%	8.919	17%	53.731	49.029	93%	3.837	7%	52.866
Totale	236.638	75%	76.832	25%	313.470	242.279	75%	81.000	25%	323.279	248.365	84%	48.139	16%	296.504



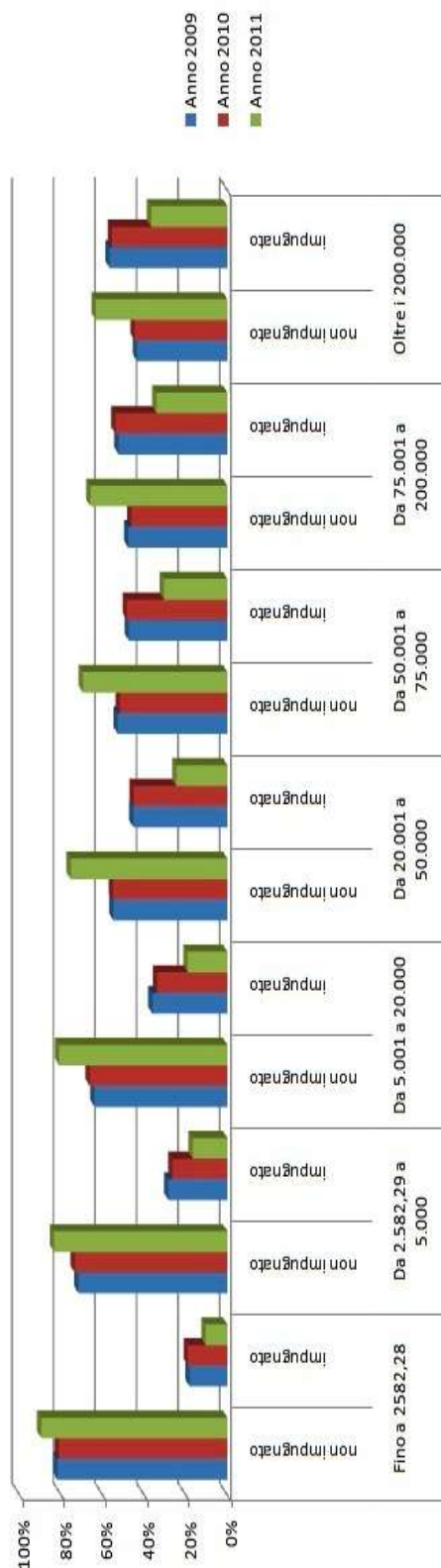
ANDAMENTO DELLE SENTENZE IMPUGNATE PER FASCE DI VALORE IN PRIMO E SECONDO GRADO DI GIUDIZIO NEL TRIENNIO 2009 - 2011

		2009													
		Fino a 2582,28		Da 2.582,29 a 5.000		Da 5.001 a 20.000		Da 20.001 a 50.000		Da 50.001 a 75.000		Da 75.001 a 200.000		Oltre i 200.000	
CTP	CTR	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato
		81%	19%	69%	31%	61%	39%	52%	48%	49%	51%	45%	55%	40%	60%
		94%	6%	94%	6%	86%	14%	80%	20%	77%	23%	69%	31%	62%	38%
Totale		82%	18%	72%	28%	64%	36%	55%	45%	53%	47%	48%	52%	43%	57%

		2010													
		Fino a 2582,28		Da 2.582,29 a 5.000		Da 5.001 a 20.000		Da 20.001 a 50.000		Da 50.001 a 75.000		Da 75.001 a 200.000		Oltre i 200.000	
CTP	CTR	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato
		80%	20%	72%	28%	64%	36%	52%	48%	49%	51%	43%	57%	42%	58%
		91%	9%	92%	8%	89%	11%	82%	18%	76%	24%	73%	27%	63%	37%
Totale		81%	19%	74%	26%	66%	34%	55%	45%	52%	48%	46%	54%	44%	56%

		2011													
		Fino a 2582,28		Da 2.582,29 a 5.000		Da 5.001 a 20.000		Da 20.001 a 50.000		Da 50.001 a 75.000		Da 75.001 a 200.000		Oltre i 200.000	
CTP	CTR	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato	non impugnato	impugnato
		89%	11%	82%	18%	79%	21%	73%	27%	66%	34%	61%	39%	59%	41%
		95%	5%	95%	5%	94%	6%	92%	8%	89%	11%	88%	12%	82%	18%
Totale		90%	10%	83%	17%	81%	19%	75%	25%	70%	30%	66%	34%	63%	37%

Variazione percentuale delle impugnazioni ripartite per fasce di valore delle controversie decise nel triennio 2009 - 2011



Prospetto N. 10

TEMPI DI DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE NEI DUE GRADI DI GIUDIZIO - DATI RIEPILOGATIVI NAZIONALI (SENTENZE) NEL TRIENNIO 2009 – 2011

L'analisi prende in considerazione la percentuale di controversie definite con sentenza entro quattro periodi temporali rispetto alla sua presentazione in commissione tributaria (entro 12 mesi – entro 24 mesi – entro 36 mesi - oltre 36 mesi).

Va preliminarmente precisato che la definizione della controversia è stata considerata con riferimento alla data di deposito della sentenza.

In primo luogo possiamo verificare che, nel primo grado di giudizio, mediamente il 12% dei ricorsi vede depositato l'esito della controversia entro i primi 12 mesi rispetto alla sua proposizione, mentre mediamente oltre il 40% viene definito nei successivi 12 mesi. Solo per una media del 23% la decisione viene depositata dopo i 36 mesi dalla presentazione del ricorso.

Nelle Commissioni Regionali da un lato troviamo una minor percentuale di appelli definiti nei primi dodici mesi dalla proposizione (in media il 9%), ma riscontriamo anche che ben il 53% viene poi definito nei successivi 12 mesi e solamente un 15% va oltre i 36 mesi.

TEMPI DI DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE NEI DUE GRADI DI GIUDIZIO DATI RIEPILOGATIVI NAZIONALI (SENTENZE) NEL TRIENNIO 2009 - 2011

	2009				2010				2011			
	definite entro 12 mesi	definite entro 24 mesi	definite entro 36 mesi	Totale	definite entro 12 mesi	definite entro 24 mesi	definite entro 36 mesi	Totale	definite entro 12 mesi	definite entro 24 mesi	definite entro 36 mesi	Totale
CTP	13%	41%	23%	195.305	12%	43%	23%	227.613	11%	38%	25%	214.961
CTR	12%	53%	19%	43.249	9%	52%	24%	51.495	6%	53%	27%	52.717

